

LA NORMATIVA ANTIEBRAICA DEL 1943-1945 SULLA SPOLIAZIONE DEI BENI

Premessa

In questo capitolo sono riepilogate le misure e le altre vicende disposte o avvenute ai danni dei beni delle persone classificate “di razza ebraica” nel territorio italiano posto sotto il controllo del governo e della struttura amministrativa dello Stato infine denominatosi Repubblica sociale italiana e della struttura militare, di polizia e amministrativa del Terzo Reich, dall’8 settembre 1943 alla fine di aprile 1945. Detto territorio corrisponde sostanzialmente alle regioni centrali e settentrionali della penisola, poiché le regioni dell’Italia meridionale e insulare vennero liberate entro la fine di settembre 1943 senza che vi fossero state introdotte nuove misure persecutorie.

Sono presi in considerazione gli ambiti dei beni mobili e immobili, senza dedicare attenzione particolare a quelli delle attività lavorative e dell’assistenza, divenuti ormai secondari. Va tenuto presente che la condizione degli ebrei in quei mesi fu determinata soprattutto dalla persecuzione delle loro vite e che la definizione giuridica di ebreo e altri aspetti della persecuzione continuavano a essere regolati dalla normativa del 1938; per il quadro complessivo della deportazione e della normativa persecutoria si rimanda a L. Picciotto Fargion, *Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall’Italia (1943-1945). Ricerca del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea*, Milano 1991; M. Sarfatti, *Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Torino 2000.

Il riepilogo qui proposto non può essere considerato esaustivo. Per alcune delle misure e vicende riepilogate vengono segnalati casi esemplificativi e quantificazioni. In alcuni casi, le misure qui riepilogate e i loro effetti concreti sono descritti con maggiore analiticità e completezza in altri capitoli del Rapporto.

1. Il quadro generale

La spoliazione dei beni degli ebrei d’Italia nel 1943-1945 ebbe luogo mentre questi o venivano arrestati e deportati o riuscivano a fuggire e a nascondersi, abbandonando comunque i beni posseduti (a partire dalle case di abitazione).

1.A. IL TERRITORIO, I GOVERNI, GLI EBREI

Nelle regioni nordorientali del Regno d’Italia, le autorità del Terzo Reich istituirono subito due “zone” speciali: la *Operationszone Alpenvorland* (Zona di operazione Prealpi, comprendente le province di Bolzano, Trento e Belluno) e la *Operationszone Adriatisches Küstenland* (Zona di operazione Litorale adriatico, comprendente le province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana). In esse i tedeschi assunsero sia le responsabilità di ordine militare sia quelle di ordine civile. Nel resto della penisola essi assunsero solo le responsabilità di ordine militare, mentre quelle civili furono assunte dalla nuova amministrazione italiana fascista. Quest’ultima iniziò a configurarsi formalmente il 23 settembre, quando Mussolini annunciò dalla Germania la composizione del governo del nuovo Stato fascista, che il 1° dicembre 1943 assunse il nome di Repubblica sociale italiana.

Agli ebrei che già si trovavano nell’Italia centrale e settentrionale si aggiunsero subito 1.300-1.500 ebrei stranieri, fuggiti precipitosamente dopo l’8 settembre dalla Francia sudorientale¹. In complesso, le persone classificate “di razza ebraica” assoggettate alla nuova *persecuzione delle vite* nell’Italia centrale e settentrionale furono circa 43.000, suddivise in circa 8.000 stranieri o apolidi ex italiani² e in forse 35.000 italiani³. Esse erano variamente distribuite nelle regioni, con una particolare presenza a Roma, ove risiedeva più di un quarto degli ebrei italiani.

¹ K. Voigt, *Il rifugio precario. Gli esuli in Italia dal 1933 al 1945*, La Nuova Italia, Firenze 1996, vol. II, pp. 400, 413-421.

² *Ibid.*, pp. 399-400.

³ M. Sarfatti, *Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino 2000, p. 232, nota 8.

Di tutti essi, circa 500 riuscirono a passare la linea del fronte (talora aggirandola, sull'Adriatico) e a raggiungere le regioni meridionali della penisola. Altri 5.500-6.000 riuscirono a rifugiarsi in Svizzera. Circa 7.700-7.900 persone classificate "di razza ebraica" vennero arrestate nella penisola (il dato non comprende gli oltre 200 arrestati nei territori jugoslavi di Arbe e Susak e di lì trasferiti a Trieste) per poi essere deportate o uccise in Italia; più precisamente, vi furono 6.720 deportati oggi identificati (5.896 uccisi e 824 sopravvissuti), 680-880 deportati dei quali non è stato possibile appurare i nomi (presumibilmente per lo più uccisi) e 299 uccisi in Italia per eccidio o comunque per responsabilità dei persecutori⁴. Le altre circa 29.000 persone classificate "di razza ebraica" vissero in clandestinità fino alla Liberazione; di esse, un migliaio partecipò alla lotta partigiana⁵.

1.B. ARRESTI, DEPORTAZIONI, ECCIDI

La nuova fase della persecuzione antiebraica fu gestita solo dai tedeschi nelle zone di operazione Prealpi e Litorale adriatico, e dapprima dai soli tedeschi e poi da questi assieme agli italiani nelle altre regioni.

1.b.1 Per parte tedesca, gli arresti di ebrei erano di competenza di una sezione di polizia specializzata: la Sezione B4 dell'Ufficio IV (*Geheime Staatspolizei/Gestapo*; Polizia segreta di Stato) della Polizia di sicurezza (*Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst/Sipo-SD*; Polizia di sicurezza e Servizio di sicurezza); sezione che rispondeva direttamente all'ufficio centrale di quest'ultima (*Reichsicherheitshauptamt/RSHA*; Direzione generale per la sicurezza del Reich). L'articolazione italiana della Sipo-SD venne insediata a Verona; nelle zone di operazione ne vennero insediate due parzialmente autonome.

Le azioni antiebraiche tedesche iniziarono subito dopo l'8 settembre. Nella zona di Bolzano gli arresti furono avviati con immediatezza, ad opera della neocostituita polizia locale di sicurezza e dell'ordine (SOD) e della Sipo-SD. Tra metà settembre e i primi di ottobre, reparti tedeschi dell'esercito o della polizia militare procedettero al rastrellamento e all'internamento di ebrei del Cuneese, al rastrellamento e all'uccisione di ebrei sulla sponda piemontese del lago Maggiore, al rastrellamento e all'internamento di ebrei della provincia di Ascoli Piceno. La prima di queste azioni era connessa alla particolare situazione del luogo, le altre ebbero probabilmente motivazioni di "sicurezza"; esse furono affiancate dalla conferma o dal ripristino dell'internamento degli ebrei stranieri già assoggettati a tale misura. Sempre in base a motivazioni di "sicurezza", altre strutture di polizia tedesche – ad esempio quelle dislocate sulla frontiera con la Svizzera – procedettero, per tutto il periodo dell'occupazione, all'arresto di singoli ebrei e alla loro consegna alla sezione specializzata.

Quest'ultima ricevette poco dopo la metà di settembre l'ordine formale di estendere agli ebrei italiani e al territorio italiano le misure antiebraiche da molti mesi attuate negli altri paesi europei⁶. Le prime azioni di arresto gestite dalla Sezione IVB4 furono quelle di sabato 9 ottobre a Trieste, ove operava, come già ricordato, un apparato autonomo, e di sabato 16 a Roma; all'azione nella capitale fecero seguito i rastrellamenti attuati tra fine ottobre e i primi di novembre in Toscana, a Bologna e nel triangolo Torino-Genova-Milano. Età, sesso e condizioni di salute delle vittime non costituirono mai motivo per eccezioni o esenzioni; nei mesi di fine 1943 però la polizia tedesca non arrestava o rilasciava immediatamente gli ebrei cittadini di determinati Stati e quelli con il coniuge o un genitore "di razza ariana". Dopo la decisione della RSI di procedere direttamente agli arresti, le retate della Sipo-SD nella penisola diminuirono in numero e intensità.

1.b.2 Per parte italiana, gli arresti di ebrei non erano di competenza di sezioni di polizia specializzate; essi facevano capo alla Direzione generale della pubblica sicurezza insediata a Valdarno, in provincia di Vicenza, ovvero al capo della polizia e al Ministero dell'interno insediati a Toscolano Maderno, sul lago di Garda in provincia di Brescia. La Direzione generale per la demografia e la razza

⁴ Dati ripresi o dedotti da quelli di L. Picciotto Fargion, *Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall'Italia (1943-1945). Ricerca del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea*, Mursia, Milano 1991, pp. 25-27, 29-30, 32; per gli ebrei trasferiti da Arbe cfr. *ibid.*, pp. 866-867, J. Romano, *Jevreji Jugoslavije 1941-1945. Zrtve genocida i ucesnici nor*, Saveza Jevrejskih Opština Jugoslavije, Beograd 1980, p. 151. Il totale delle vittime arrestate o comunque transitate dall'Italia fu di 7.049 persone identificate e 900-1.100 non identificate; L. Picciotto Fargion, *Il libro cit.*, pp. 25-27.

⁵ M. Sarfatti, *Gli ebrei cit.*, p. 282.

⁶ *Ibid.*, pp. 240-241.

del Ministero dell'interno e poi il nuovo Ispettorato generale per la razza della Presidenza del consiglio dei ministri non ebbero mai competenze sugli arresti.

La politica antiebraica della RSI giunse a un primo punto fermo il 14 novembre 1943, quando, a Verona, la prima assemblea del nuovo Partito fascista repubblicano (PFR) approvò un “manifesto programmatico” il cui punto 7 stabiliva: “Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica”⁷. Il 30 novembre il ministro dell'Interno diramò l'“ordine di polizia” n. 5 che disponeva l'arresto e l'internamento di “tutti gli ebrei, [...] a qualunque nazionalità appartengano” e il loro internamento “in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati”⁸. Dal 1° dicembre 1943 i prefetti (ora denominati capi delle province) della RSI cominciarono ad allestire i campi di internamento provinciali (talora adibendo allo scopo carceri o edifici delle comunità ebraiche)⁹ e i questori iniziarono a effettuare gli arresti.

Anche da parte italiana, tra i corpi che contribuiscono con un apporto specifico relativamente consistente all'arresto degli ebrei vi furono quelli incaricati della sorveglianza al confine con la Svizzera. Fiero dei cinquantotto arresti eseguiti “dai primi di ottobre ad oggi” e dei “rilevanti valori” sequestrati in tali occasioni, il 12 dicembre 1943 il comando della II legione “Monte Rosa” della Guardia nazionale repubblicana confinaria scrisse al capo della provincia di Como: “È così che la corsa verso il confine degli ebrei, che con la fuga nell'ospitale terra elvetica – rifugio di rabbini – tentano di sottrarsi alle provvidenziali e lapidarie leggi Fasciste, è ostacolata dalle vigili pattuglie della Guardia nazionale repubblicana che indefessamente, su tutti i percorsi anche i più rischiosi, con qualsiasi tempo ed in qualsiasi ora, con turni di servizio volontariamente prolungati vigilano per sfatare ogni attività oscura e minacciosa di questi maledetti figli di Giuda”¹⁰.

La RSI rilasciò o non arrestò gli ebrei rumeni, svizzeri e turchi¹¹. Quanto agli altri, il 10 dicembre 1943 il capo della polizia dispose che fossero esentati dagli arresti gli ebrei italiani “malati gravi” e ultrasessantenni e, “per ora”, gli ebrei italiani aventi un genitore o il coniuge classificati “ariano”. Il 28 dicembre il ministro dell'Interno precisò che tali disposizioni avevano solo lo scopo di “stabilire una gradualità nell'invio ai campi di concentramento”; ma il 20 gennaio 1944 lo stesso ministro dette istruzioni di “sopraffare” all'arresto dei membri di famiglie miste, senza alcuna specificazione di nazionalità, e due giorni dopo il capo della polizia comunicò ai capi delle province che l'arresto di questi ultimi era “per ora sospeso”. Il 7 marzo quest'ultimo confermò che tutti i membri di famiglie miste – stranieri inclusi – erano “esclusi” dall'internamento e ribadì l'esenzione per i malati gravi e gli ultrasessantenni, estendendola agli ebrei stranieri. Non furono disposte altre esenzioni; peraltro sembra fosse in atto un processo di limitazione di quelle già concesse¹².

1.b.3 Gli ebrei arrestati dai tedeschi e dagli italiani vennero raggruppati in carceri o campi della penisola e poi deportati dai tedeschi nel campo di Auschwitz, con convogli diretti o (nel caso degli arrestati nel settembre 1943 in Alto Adige e nel Cuneese) con tappa intermedia nei campi di Reichenau e Drancy (rispettivamente in Austria e Francia); dal 1944 gli ebrei con nazionalità inglese o di altro Stato “nemico” o “neutrale” vennero deportati nel campo di Bergen Belsen. Inizialmente i convogli partirono dalle località degli arresti; dal febbraio 1944 partirono dai campi nazionali di concentramento degli ebrei arrestati: Fossoli di Carpi in provincia di Modena e poi (dall'agosto 1944) Bolzano-Gries. Nel Litorale adriatico gli ebrei arrestati dai tedeschi vennero sempre concentrati a Trieste, dapprima nel carcere del Coroneo e poi nel campo della Risiera di San Sabba; da lì furono deportati ad Auschwitz¹³.

1.b.4 L'eccidio più grave fu quello dei 75 ebrei uccisi per rappresaglia – assieme a 260 non ebrei – il 24 marzo 1944 da tedeschi alle Fosse Ardeatine a Roma; il secondo in gravità – e primo in ordine cronologico – fu quello dei 56 ebrei uccisi per rapina tra il 15 settembre e l'11 ottobre 1943 da tedeschi sulla sponda piemontese del lago Maggiore e sul lago d'Orta e a Novara; il più grave compiuto da italiani – e ultimo in ordine cronologico – fu quello di 6 ebrei detenuti nel carcere di Cuneo uccisi per rabbia il 26 aprile 1945.

⁷ B. Mussolini, *Opera omnia*, La Fenice, Firenze s.d., vol. XXXV, p. 410; cfr. anche i quotidiani del 17 novembre 1943.

⁸ ACS, MI, DGPS, div. AAGRR, *Massime* (parte non riordinata), R9, b. 80, fasc. 19, ministro dell'Interno a capi delle province, 30 novembre 1943.

⁹ L. Picciotto Fargion, *Il libro cit.*, pp. 833-834; Klaus Voigt, *Il rifugio cit.*, vol. II, pp. 428-429.

¹⁰ ASCo, *Prefettura, Gabinetto*, Il versamento, b. 109, fasc. 192, e altri fascicoli.

¹¹ M. Sarfatti, *Gli ebrei cit.*, p. 255.

¹² *Ibid.*, pp. 255-257.

¹³ L. Picciotto Fargion, *Il libro cit.*, *passim*.

2. La normativa della spoliazione e la sua attuazione

Mentre le limitazioni patrimoniali attuate nel 1938-1943 e gli arresti attuati nel 1943-1945 furono condotti sostanzialmente in base alle rispettive normative, la spoliazione dei beni attuata nel 1943-1945 fu composta da un complesso intreccio tra applicazioni “regolari” della normativa, applicazioni “irregolari” e furti e impossessamenti di vario tipo (questi ultimi qui non trattati).

2.A. LA NORMATIVA DELLA RSI

La nuova normativa nazionale sui beni degli ebrei venne elaborata e iniziò ad essere emanata contemporaneamente a quella concernente gli arresti.

2.a.1.1 Ai beni prelevati “formalmente” dalle tasche e dalle mani degli ebrei **al momento dell’arresto** (denaro, anche in valuta estera, gioielli e valori, valige, ecc.) vennero applicate normative diverse. In alcuni casi essi vennero sequestrati o confiscati ai sensi della normativa generale sui beni degli ebrei (vedi **2.a.2.1** e **2.a.3.1**). In altri casi vennero “trattati” ai sensi di altre normative: essi pertanto furono trattenuti dall’autorità responsabile della prima detenzione dell’ebreo o ne seguirono gli spostamenti carcerari fino all’ultima tappa o a una tappa intermedia, oppure vennero trattenuti da autorità di polizia o giudiziarie, in genere in connessione col fatto che all’ebreo arrestato in prossimità del confine italo-elvetico veniva contestato il reato di espatrio clandestino o quelli di contrabbando o esportazione clandestina (questi ultimi erano puniti tra l’altro dalla l 5 dicembre 1938, n. 1928, “Norme per la repressione delle violazioni delle legge valutarie”, che era stata introdotta per colpire l’esportazione clandestina di valori da parte degli ebrei stranieri a quell’epoca espulsi dalla penisola).

Le notizie concernenti il deposito dei valori presso i luoghi di detenzione sono ancora assai parziali (e quasi mai certo è il loro destino finale). Il 30 marzo 1945 il capo della Provincia di Bologna comunicò al direttore delle Carceri giudiziarie di Bologna la necessità di procedere alla confisca formale dei “depositi degli oggetti, danaro, valori, titoli ecc. appartenenti ad ebrei, esistenti presso code-ste Carceri” e il 10 aprile questi gli inviò un elenco di trentasette depositi (con importi da 9 a 5.077 lire) appartenenti ad ebrei che erano stati trasferiti da quel carcere anche da oltre un anno¹⁴. Il 17 marzo 1944 il capo della Provincia di Verona chiese alla Questura di Roma l’invio delle somme (da 250 a 50.230 lire) che erano state sequestrate a nove ebrei romani arrestati a Roma e – in attesa della deportazione – trasferiti momentaneamente a Verona, ciò al fine di “provvedere alle ingenti spese di vitto e assistenza” degli stessi¹⁵. Nel marzo 1944 l’Ufficio postale di Monticelli Terme rimborsò nove libretti di risparmio (con importi da 800 a 10.000 lire) a ebrei in procinto di essere trasferite dal campo di quel comune a quello di Fossoli¹⁶.

Relazionando al capo della Provincia di Como sui cinquantotto ebrei arrestati in quella provincia fino al 12 dicembre 1943, il comando della II legione “Monte Rosa” della Guardia nazionale repubblicana confinaria precisò che si trattava di “comitive giudaiche solite a nascondere nei loro, più o meno cenciosi bottini, preziosi e valori sottratti alla ricchezza Nazionale”¹⁷; questa qualificazione data ai valori può aver determinato o contribuito a determinare il successivo destino di parte degli stessi (vedi **2.a.4.1**). Del tutto ignoto è invece il destino dei beni (comprendenti, tra l’altro, 4.423 lire e alcuni oggetti d’oro) sequestrati a cinque ebrei arrestati in Valdossola il 28 dicembre 1943 dal medesimo corpo confinario e denunciati (e poi processati, pur essendo nel frattempo già stati deportati ad Auschwitz) per il reato di espatrio clandestino¹⁸.

2.a.1.2 Nelle settimane intercorse tra l’8 settembre 1943 e l’inizio di novembre, per lo meno un’autorità provinciale dispose una **prima misura locale** concernente i beni degli ebrei. Il 19 ottobre 1943 il capo della Provincia di Como ordinò agli istituti di credito della provincia di comunicargli

¹⁴ ASBo, *Prefettura, Ufficio amministrazione beni ebraici*, b. 4, fasc. 4, sfasc. 11, capo della provincia a direttore carceri giudiziarie, 30 marzo 1945; risposta del secondo al primo, 10 aprile 1945, con elenco allegato.

¹⁵ ASVr, *Prefettura*, b. “Beni ebraici”, fasc. s.n., Ufficio accertamenti e amministrazione beni ebraici di Verona a capo della provincia di Verona, 13 marzo 1944; e capo della provincia di Verona a questura di Roma, 17 marzo 1944 (velina).

¹⁶ Cfr. il capitolo “Parma”.

¹⁷ ASCo, *Prefettura, Gabinetto, II versamento*, b. 109, fasc. 192, e altri fascicoli.

¹⁸ P. Bologna, *Processo a una famiglia ebrea*, “Almanacco ossolano 1998”, Novara 1997, pp. 50-53.

“entro 24 ore” l’ammontare dei depositi di qualsiasi tipo intestati a “cittadini di razza ebraica”, e di porre un limite giornaliero di trenta lire ai prelievi su di essi¹⁹. La disposizione, come tutte quelle locali e nazionali successive, venne attuata utilizzando gli elenchi delle persone “di razza ebraica” forniti dalla questura (in questo caso) o altri uffici statali²⁰.

Tra le misure locali non espressamente antiebraiche possono essere segnalate le disposizioni di fine ottobre dei capi della provincia per il recupero di alloggi da assegnare ai senzatetto e agli sfollati a causa dei bombardamenti aerei, ivi compresi quelli “non occupati permanentemente” o “affittati ma vuoti”²¹. Sembra infatti che sia da connettersi ad esse il fatto che il 5 novembre il capo della provincia di Grosseto chiese ai podestà “il numero degli ebrei esistenti in ciascun comune”, “il modo come essi sono sistemati con gli alloggi”, e, per ciascuna famiglia, “il numero dei componenti ed il numero delle stanze occupate”²², e il fatto che la Questura di Asti condusse in quei giorni un’indagine del genere, sfociata in un riepilogo indicante quali famiglie ebraiche erano assenti e se i loro appartamenti erano liberi o già assegnati a sfollati²³.

2.a.1.3 Il 5 e 6 novembre 1943 i quotidiani dettero il **primo annuncio** del prossimo varo di una nuova normativa: il ministro dell’Interno stava per presentare a Mussolini un progetto di legge sulla “questione razziale” comprendente anche “la confisca dei beni mobili e immobili degli ebrei”²⁴.

Il 14 novembre 1943 la prima assemblea del PFR, riunita a Verona, stabilì tra l’altro che “Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica”²⁵. Nel corso dei suoi lavori, il segretario del PFR Alessandro Pavolini affermò che si stava “provvedendo al prelievo dei patrimoni ebraici [per] provvedere ai bisogni dei sinistrati dai bombardamenti”²⁶. Delle due dichiarazioni di Verona (entrambe di carattere politico e non normativo), la prima conteneva un rimando implicito al “sequestro” dei beni delle persone e degli enti “di nazionalità nemica”, disciplinato dalla legge di guerra approvata con rd 8 luglio 1938 n. 1415 e dal regolamento sul “trattamento dei beni nemici” approvato con rd 10 marzo 1941 n. 618; la seconda confermava l’anticipazione di stampa sulla “confisca” e ne indicava la destinazione ufficiale.

2.a.1.4 Attualmente è noto un solo caso di autorità locale che abbia concretizzato autonomamente le dichiarazioni politiche del 14 novembre 1943 (**2.a.1.3**), ossia che abbia disposto un **sequestro generalizzato prima dell’emanazione dell’ordine** del 30 novembre (**2.a.2.1**). Il 16 e 17 novembre 1943 il capo della provincia di Grosseto diramò le seguenti disposizioni sui beni degli ebrei “che sono da considerarsi cittadini di nazione nemica dell’Italia”²⁷: “immediato sequestro di tutte le proprietà terriere [...] appartenenti a cittadini di razza ebraica”²⁸, “inventario di tutta la merce esistente” e “pianonamento dei magazzini gestiti [...] da ditte di razza ebraica”²⁹, “immediato fermo di tutti i crediti esistenti presso le Casse postali, Istituti di credito, Banche, Ditte e privati intestati a cittadini di razza ebraica”³⁰.

2.a.1.5 Il 24 novembre 1943 il Consiglio dei ministri approvò un primo provvedimento legislativo sui beni degli ebrei: un decreto legislativo del duce che disponeva la denuncia da parte dei possessori e il sequestro ad opera dei capi delle province (su richiesta dei soprintendenti interessati e secondo

¹⁹ ASCo, *Prefettura, Gabinetto*, II° vers., b. 109, fasc. “Blocco conti ebraici”, capo della provincia di Como a questore di Como e per conoscenza a comando militare germanico, 19 ottobre 1943.

²⁰ *Ibid.*, varie lettere di istituti di credito con annotazioni manoscritte di terzi.

²¹ Per le disposizioni dei capi della provincia di Milano e di Torino del 16 e del 25 ottobre 1943 vedi “Corriere della sera”, 17 ottobre 1943 e “La stampa”, 27 ottobre 1943.

²² ASGr, *Prefettura*, b. 758, capo della provincia di Grosseto ai podestà e ai segretari del fascio della provincia, 5 novembre 1943; riprodotto in L. Rocchi (a cura di), *La persecuzione degli ebrei nella provincia di Grosseto nel 1943-44*, Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea – Comune di Grosseto – Amministrazione provinciale, Grosseto 1996, p. 12.

²³ ASAt, *Questura*, cat. “Ebrei”, fasc. s.n., “Elenco delle famiglie ebraiche della città di Asti che hanno lasciato disabitato il loro appartamento”, 10 novembre 1943.

²⁴ “Il regime fascista”, 5 novembre 1943; “Corriere della sera” e “La stampa”, 6 novembre 1943 e altri quotidiani.

²⁵ Cfr. n. 7.

²⁶ V. Paolucci, *La Repubblica sociale italiana e il partito fascista repubblicano, settembre 1943 marzo ‘44*, Argalia, Urbino 1979, p. 157.

²⁷ ASGr, *Prefettura*, b. 698, decreto del capo della provincia di Grosseto n. 3833, 16 novembre 1943.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ *Ibid.*, b. 698, decreto del capo della provincia di Grosseto n. 3825, 16 novembre 1943.

³⁰ *Ibid.*, b. 765, decreto del capo della provincia di Grosseto n. 3884, 17 novembre 1943; riprodotto in L. Rocchi (a cura di), *La persecuzione* cit., p. 16.

la procedura della legge di guerra, quando compatibile) dei **beni artistici, archeologici, storici e bibliografici** appartenenti “a persone di razza ebraica o ad istituzioni israelitiche”; i capi delle provincie potevano confiscare i beni non denunciati. Il provvedimento inoltre dichiarava nulli i trasferimenti di proprietà avvenuti dopo il 23 novembre 1943 e prevedeva la possibilità di dichiarare nulli quelli effettuati prima di tale data³¹. Anche se il 17 marzo 1944 la Presidenza del consiglio informò i ministri che il decreto legislativo – datato 2 marzo 1944 – era finalmente “in corso di pubblicazione”³², esso non venne mai pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale d’Italia” e pertanto non entrò mai in vigore. Ciononostante sin dal 1° dicembre 1943 il ministro dell’Educazione nazionale, che aveva proposto il decreto, ne diffuse le circolari attuative e molti uffici lo considerarono a tutti gli effetti vigente³³. Nel corso del 1944 il prelievo dei beni artistici confluì nella più generale opera di confisca (vedi **2.a.3.4**)

La circolare del 1° dicembre 1943 prescriveva tra l’altro: “I Podestà sono tenuti a inoltrare entro il 20 dicembre al capo della provincia, insieme alle denunce [delle opere d’arte], l’elenco di tutti i cittadini di razza ebraica residenti nella circoscrizione del comune”³⁴; gli elenchi erano destinati ai soprintendenti, assieme alle denunce, tuttavia il loro transito nelle prefetture favorì in alcune provincie l’aggiornamento delle notizie sulla presenza di ebrei.

2.a.2.1 Il 30 novembre 1943 il ministro dell’Interno diramò l’**ordine di polizia n. 5**, che, oltre a disporre l’arresto e l’internamento di “tutti” gli ebrei (italiani e stranieri, “discriminati” e non), dava una prima concretizzazione normativa all’anticipazione di stampa e alle dichiarazioni di metà novembre: “Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell’interesse della Repubblica sociale italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche”³⁵. La disposizione concerneva solo i beni posseduti dalle persone fisiche. Essa non faceva alcun riferimento alla suddivisione del 1938-39 dei beni immobili in “quota consentita” e “quota eccedente”, né contemplava eccezioni relativamente al valore o alle caratteristiche dei beni.

In varie provincie (ad esempio Brescia, Mantova, Savona, Verona e Venezia) i decreti di sequestro fecero esplicito riferimento alla legge di guerra (rd 1415/1938); in quelli delle prime quattro veniva richiamato anche l’ordine del 30 novembre, in quelli dell’ultima veniva solo precisato che il proprietario dei beni da sequestrare era ebreo “e quindi considerato nemico”. Il rd 1415/1938 tra l’altro stabiliva all’art. 296 che il sequestro doveva essere disposto con decreto del prefetto (nella RSI denominato capo della provincia) e all’art. 298 che esso doveva essere pubblicato nella “Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia” (nella RSI denominata “Gazzetta ufficiale d’Italia”).

A partire dal 1° dicembre 1943 ciascun capo della provincia diramò una o più ordinanze contenenti le istruzioni alla cittadinanza per l’applicazione dell’ordine del 30 novembre. Molti di essi, ispirandosi a quanto disposto dalla legge di guerra (rd 1415/1938; integrato dalla l 19 dicembre 1940 n. 1994), informarono i cittadini e gli enti “ariani” dell’obbligo di dichiarare alla prefettura (e non restituire ai proprietari) qualsiasi eventuale debito verso ebrei (cfr. rd 1415/1938, art. 309-311; l 1994/1940, art. 1-2) o possesso temporaneo di loro beni (cfr. l 1994/1940, art. 2), e della nullità di eventuali nuovi atti di trasferimento dei beni di ebrei (cfr. rd 1415/1938, art. 312), ecc.³⁶. I cittadini e gli enti “ariani” vennero anche avvisati che i contravventori sarebbero stati “puniti a termine della legge di guerra”³⁷, ovvero “denunciati quali rei di sottrazione di beni allo Stato e favoreggiamento di sudditi nemici”³⁸.

³¹ ACS, RSI, PCM, b. 138, fasc. 7, “Consiglio del 24 novembre”; “Il regime fascista”, 26 novembre 1943; “Corriere della sera”, 30 novembre 1943; ACS, RSI, PCM, b. 67, cat. 5-2, fasc. 2823, sfasc. 1, testo del dld recante la data 2 marzo 1944; riportato in M. Sarfatti, *Documenti della legislazione antiebraica. I testi delle leggi*, in “La rassegna mensile di Israel”, vol. LIV, n. 1-2, gennaio-agosto 1988, pp. 55-57.

³² ACS, RSI, PCM, b. 67, cat. 5-2, fasc. 2823, sfasc. 1, sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri ai ministri, 17 marzo 1944.

³³ Documentazione sul sequestro di beni artistici di proprietà di ebrei conservata in vari fondi *Prefettura* conservati negli Archivi di Stato provinciali e presso varie Soprintendenze ai beni artistici.

³⁴ Circolare a stampa n. 665 del Ministero dell’educazione nazionale, Direzione generale delle arti, firmata dal ministro dell’Educazione nazionale, indirizzata ai capi delle provincie, ai soprintendenti e agli intendenti di finanza, datata 1° dicembre 1943, conservata in vari fondi *Prefettura* degli Archivi di Stato provinciali.

³⁵ Cfr. n. 8.

³⁶ Comunicati dei capi delle provincie di Milano, Venezia e Firenze, pubblicati su “Corriere della sera”, 17 dicembre 1943; “Il gazzettino”, 21 dicembre 1943; “La nazione”, 1, 5 e 20 gennaio 1944.

³⁷ Comunicato del capo della provincia di Venezia, pubblicato su “Il gazzettino”, 21 dicembre 1943.

³⁸ Comunicato del capo della provincia di Firenze, pubblicato su “La nazione”, 20 gennaio 1944.

Il capo della Provincia di Ferrara dispose: “la revisione di tutti i passaggi di proprietà tra ebrei o da ebrei ad ariani dovrà avere inizio dal 1° gennaio 1937 e gli accertamenti dovranno essere estesi anche al trapasso dei valori azionari e alle costituzioni o trasformazioni di società anonime”³⁹. Il capo della Provincia di Firenze precisò che l’obbligo di denuncia alla prefettura vigeva anche per “tutte le imprese, ditte o privati esercenti trasporti che, a partire dal 1° dicembre 1943 XXII, ne [=degli ebrei] abbiano curato e ne curino il trasferimento, il trasloco, la spedizione di merce, mobilio o d’altro”⁴⁰. Per lo meno a Bologna un’azienda di trasporti e depositi denunciò di avere nei propri magazzini le masserizie di due ebrei (emigrati nel 1939)⁴¹.

Pressoché in tutte le province vennero istituiti uffici appositi per la raccolta delle denunce, l’accertamento di ulteriori beni, la preparazione dei decreti di sequestro, l’organizzazione della gestione dei beni. Dal febbraio 1944 questi uffici operarono con riferimento al nuovo dlgs 2/1944 (2.a.3.1). Non pochi di essi agirono – prima e/o dopo il febbraio 1944- al di fuori dei criteri fissati dalla normativa della RSI (2.a.4.1).

2.a.2.2 La formale **estensione agli enti ebraici** delle disposizioni di sequestro avvenne con l’ordine del 28 gennaio 1944 del capo della polizia ai capi delle province: “tutte le Comunità israelitiche siano sciolte e i beni vengano sottoposti a sequestro”⁴² (vedi anche 2.a.3.2). Sette giorni dopo il capo della polizia ordinò di indagare sulla “sorte” delle opere artistiche “che si trovavano nelle sinagoghe”⁴³.

In almeno un caso (Venezia) il capo della provincia emanò un decreto di sequestro simile a quelli disposti nei confronti delle persone fisiche a seguito dell’ordine del 30 novembre 1943 (2.a.2.1), e quindi contenente la precisazione: “Ritenuto che la Comunità israelitica di Venezia è di razza ebraica e quindi considerata nemica”⁴⁴. In almeno un caso (Modena) il capo della provincia emanò un decreto di confisca simile a quelli disposti nei confronti delle persone fisiche a seguito del dlgs 2/1944 (2.a.3.1), e quindi contenente la precisazione: “Accertato che l’Università israelitica di Finale Emilia appartiene alla razza ebraica ai sensi dell’art. 8 del dl 17 novembre 1938, n. 1728”⁴⁵.

2.a.2.3 Dopo la pubblicazione del decreto legislativo 2/1944 che stabiliva la confisca dei beni degli ebrei (2.a.3.1) i capi delle province avrebbero dovuto procedere alla **trasformazione dei sequestri in confische**. Il Ministero delle finanze lo considerava un atto ovvio già nella prima circolare attuativa del dlgs 2/1944 diramata il 12 febbraio (“i fermi e i sequestri operati da parte dei capi delle province o da parte delle questure a seguito dell’ordinanza 1° dicembre [sic!] 1943 del Ministero dell’interno resteranno in vigore fino a quando l’Egeli non avrà preso possesso dei beni o delle aziende cui si riferiscono in base ai decreti che saranno emessi ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo in questione”)⁴⁶, e il 20 aprile ordinò esplicitamente ai capi delle province di provvedere in tal senso entro il 25 maggio⁴⁷. Tuttavia in vari casi ciò non avvenne o avvenne con grande ritardo (2.a.4.1).

2.a.2.4 Aderendo a una proposta del Ministero delle comunicazioni, il 23 dicembre 1943 il Ministero dell’interno invitò i capi delle province ad affidare alla Gestione speciale viveri delle Ferrovie dello Stato “La Provvida” la gestione delle **aziende di generi alimentari o tessili** sequestrate ad ebrei o requisite per altri motivi, ciò al fine di una distribuzione “a equi prezzi e con particolare riguardo popolazione più bisognosa come sinistrati, sfollati, impiegati trasferiti alta Italia”⁴⁸. Per lo meno in tre

³⁹ ASFe, *Prefettura*, el. 24, b. 3, fasc. “Sequestro beni ebraici”, capo della provincia di Ferrara a intendente di finanza, vice-prefetto e questore, 13 gennaio 1944 (velina).

⁴⁰ Comunicato del capo della provincia di Firenze, pubblicato su “La nazione”, 20 gennaio 1944.

⁴¹ ASBo, *Prefettura, Ufficio amministrazione beni ebraici*, b. 3, fasc. 1: “Società nazionale trasporti flli. Gondrand”.

⁴² ACS, *MI, DGPS, div. AAGRR*, cat. A5G II g. m., b. 437, fasc. 230, sfasc. III, capo della polizia ai capi delle province, 28 gennaio 1944; riportato in M. Sarfatti, *Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari*, in “La rassegna mensile di Israel”, LIV, n. 1-2, gennaio-agosto 1988, p. 197.

⁴³ ACS, *MI, DGPS, div. AAGRR*, cat. A5G II g. m., b. 437, fasc. 230, sfasc. III, capo della polizia ai questori, 5 febbraio 1944.

⁴⁴ “Gazzetta ufficiale d’Italia”, 16 marzo 1944, foglio delle inserzioni, p. 992.

⁴⁵ “Gazzetta ufficiale d’Italia”, 12 giugno 1944, p. 873.

⁴⁶ Circolare a stampa n. 4032/B del Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali, firmata dal ministro delle Finanze, indirizzata ai capi delle province, alle intendenze di finanza e a vari altri destinatari, datata 12 febbraio 1944, conservata in vari fondi *Prefettura* degli Archivi di Stato provinciali.

⁴⁷ ASAg, *Prefettura*, fasc. “Requisizione dei beni degli ebrei. Disposizioni di massima”, Ministero delle finanze a capi delle province, 20 aprile 1944.

⁴⁸ Telegramma n. 98 del ministro dell’Interno ai capi delle province, 23 dicembre 1943, conservato in vari fondi *Prefettura* degli Archivi di Stato provinciali.

province tale affidamento non era ancora stato attuato alla fine di febbraio 1944 e tutto lascia presumere che non lo fu neanche in seguito⁴⁹; mentre esso era stato attuato sin dall'inizio dell'anno per lo meno a Verona (città sede de "La Provvida")⁵⁰.

Peraltro vari capi delle province disposero con immediatezza, sulla base di quanto previsto dalla legge di guerra, la liquidazione proprio di questo tipo di aziende (quello di Grosseto emanò il relativo decreto il 30 dicembre 1943)⁵¹.

2.a.2.5 Per lo meno a Siena e a Grosseto il capo della provincia nominò sequestrataria delle **aziende agrarie** di ebrei la locale Unione dei lavoratori dell'agricoltura⁵². Il 6 dicembre 1943 la Confederazione lavoratori dell'agricoltura invitò le sedi provinciali ad attuare nelle aziende di proprietà di ebrei, in quelle di proprietà nemica o malcondotte e nei latifondi la nuova politica di socializzazione stabilita alla recente assemblea di Verona⁵³ (vedi anche **2.a.3.10**).

2.a.2.6 Il 21 gennaio 1944 il Ministero dell'economia corporativa segnalò ai capi delle province "l'opportunità" che, dopo il sequestro, "la vendita di **pelli** da pellicceria sia grezze che conciate" fosse effettuata da "Enti od organismi costituiti e controllati dalle organizzazioni sindacali"⁵⁴.

2.a.2.7 Il 22 maggio 1944 l'associazione delle vittime dei bombardamenti chiese ai capi delle province di segnalare l'eventuale esistenza, "specialmente fra le proprietà degli ebrei sottoposte a sequestro", di **locali da adibire** a convalescenziari⁵⁵.

2.a.3.1 Il 4 gennaio 1944 venne varato il **decreto legislativo n. 2** "Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica". Relativamente a quanto comunicato e dichiarato in novembre (**2.a.1.3**) e ufficialmente annunciato il 30 novembre (**2.a.2.1**), va osservato che il dlgs 2/1944 dispose la "confisca" dei beni e che il Consiglio dei ministri del 16 dicembre 1943 aveva sospeso l'esame di due provvedimenti del ministro dell'Economia corporativa sulle aziende commerciali e industriali di ebrei e sull'Egeli, entrambi imperniati (similmente a **2.a.1.5**) sul sequestro⁵⁶. Il dlgs 2/1944 fu quindi il prodotto di una complessa elaborazione; anche il presidente e gli uffici dell'Egeli vi avevano "attivamente collaborato"⁵⁷.

Il dlgs 2/1944 venne pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale d'Italia" datata 10 gennaio ed entrò formalmente in vigore in tale data (anche se la "Gazzetta" o comunque il testo del dlgs vennero diffusi alla fine di quel mese).

Il decreto concerneva tutti i beni di tutte le persone fisiche classificate "di razza ebraica" a norma del rdl 1728/1938, sia italiane, anche se discriminate, sia straniere, anche se non residenti nella RSI.

Esse non potevano possedere nel territorio della RSI "aziende di qualunque natura [...] terreni [...] fabbricati [...] titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie [...] altri beni mobiliari di qualsiasi natura" (art. 1), senza alcuna eccezione relativamente al valore o alle caratteristiche dei "beni".

Il decreto inoltre dichiarava nulli tutti i trasferimenti di proprietà avvenuti dopo il 30 novembre 1943 e prevedeva la possibilità di dichiarare nulli quelli effettuati precedentemente e qualificabili come "fittizi", con particolare ma non esclusivo riferimento alle donazioni di beni immobili effettuate ai sensi dell'art. 6 del rdl 126/1939 (art. 6) (successivamente fu precisato che a queste ultime dovevano essere

⁴⁹ ASAg, *Prefettura*, fasc. "Requisizione dei beni degli ebrei", reggente ufficio centrale "La Provvida" a capo della provincia de L'Aquila, 29 febbraio 1944, e altri documenti; AdS Ferrara, *Prefettura*, el. 24, b. 3, fasc. "Sequestro beni ebraici", reggente ufficio centrale "La Provvida" a capo della provincia di Ferrara, 29 febbraio 1944, e altri documenti; ACS, *MI, DGPS, div. AAGGRR*, cat. A5G II g.m., b. 437, fasc. 230, sfasc. III, capo della provincia di Vercelli a Ministero dell'interno, 25 febbraio 1944.

⁵⁰ ASVr, *Prefettura*, b. "Beni ebraici", fasc. "Aziende commerciali", Ufficio accertamenti e amministrazione beni ebraici a Egeli, 11 agosto 1944.

⁵¹ ASGr, *Prefettura*, b. 698, decreto del capo della provincia di Grosseto n. Gab.9, 30 dicembre 1943.

⁵² ASSi, *Prefettura, Gabinetto*, b. 295, fasc. 2, vari documenti; ASGr, *Prefettura*, b. 698, decreto del capo della provincia di Grosseto n. 3833, 16 novembre 1943.

⁵³ ASGe, *RSI, Prefettura*, b. 35, fasc. 10, Confederazione lavoratori dell'agricoltura a segretari delle unioni provinciali e altri destinatari, 6 dicembre 1943.

⁵⁴ ASBg, *Camera di commercio*, cat. XXIII, b. 913, fasc. 130, circolare n. 72 del Ministero dell'economia corporativa ai capi delle province, 21 gennaio 1944.

⁵⁵ ASTo, *Prefettura di Vercelli*, b. "Beni ebraici. Massime", fasc. 1.16.23/E/1, Associazione nazionale famiglie caduti mutilati e invalidi civili per i bombardamenti nemici a capo della provincia di Vercelli, 22 maggio 1944.

⁵⁶ ACS, *RSI, PCM*, 1943-45, b. 138, fasc. 8, "Consiglio dei ministri. Riunione del 16 dicembre 1943".

⁵⁷ ACS, *Egeli*, b. 8, verbale del Consiglio di amministrazione dell'Egeli del 27 novembre 1944.

affiancate le donazioni di aziende non azionarie effettuate ai sensi dell'art. 55 del rdl 126/1939 e che occorreva "rivedere tutte le donazioni di cui si tratta al fine di dichiarare valide soltanto quelle [...] risolte [...] in un reale e definitivo spossessamento dell'ebreo donante"⁵⁸).

In termini operativi, coloro che avevano debiti verso gli ebrei o ne detenevano "beni di qualsiasi natura" dovevano dichiararlo al capo della provincia entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (art. 2; il termine, corrispondente al 9 febbraio, venne in seguito posticipato al 29 febbraio); il capo della provincia emetteva un decreto col quale li confiscava a favore dello Stato e li trasferiva per la custodia, l'amministrazione e la vendita all'Egeli (l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare creato nel 1939), a sua volta autorizzato a delegare le proprie mansioni a un Istituto di credito fondiario (2.a.3.5) (art. 7, 11-13). L'Egeli, o l'Istituto delegato, aveva il compito di chiedere il "rilascio immediato" del bene (art. 8).

Il decreto disponeva che le somme ricavate dalle vendite venissero "versate allo Stato a parziale ricupero delle spese assunte per assistenza, sussidi e risarcimento di danni di guerra ai sinistrati dalle incursioni aeree nemiche" (art. 15); mentre il testo dell'ordine del 30 novembre 1943 poteva lasciar comprendere che dette somme sarebbero state versate direttamente (e forse dalle stesse autorità locali) agli "indigenti sinistrati" (2.a.2.1).

Stabiliva infine dure pene contro chi avesse omesso di fare le denunce prescritte dall'art. 2 (art. 16; la pena era l'arresto fino a tre mesi e un'ammenda fino a L. 30.000) e contro chi avesse compiuto "atti diretti all'occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al deterioramento o alla esportazione dal territorio dello Stato di cose appartenenti a persone di razza ebraica" (art. 17; la pena era la reclusione fino a un anno – o fino a sei mesi, "se il fatto è commesso dal proprietario" – e una multa da L. 3.000 a L. 30.000)⁵⁹.

Molti articoli del decreto riproducevano quanto stabilito dalla legge di guerra relativamente ai beni dei nemici, salvo la decuplicazione degli importi delle pene monetarie e alcuni adattamenti determinati in particolare dal fatto che i beni dei nemici dovevano essere sequestrati e non confiscati; in particolare gli articoli 2 e 6 del nuovo decreto erano basati sugli articoli 309 e 312 del rd 1415/1938 e sull'articolo 1 della l 1994/1940, e gli articoli 16 e 17 sugli articoli 347 e 348 del rd 1415/1938.

Il 26 gennaio 1944 il direttore dell'associazione delle banche inviò il testo del decreto al direttore di una delle maggiori associate, pregandolo di farne un "uso del tutto riservato" poiché "la Gazzetta Ufficiale del 7 [sic!] gennaio non risulta ancora pubblicata"⁶⁰. Il 27 gennaio il ministro delle Finanze avisò per telegrafo i capi delle province dell'esistenza del provvedimento, del ritardo della diffusione della "Gazzetta" e della posticipazione al 29 febbraio della scadenza per le dichiarazioni dei detentori⁶¹. Il 29 gennaio l'Agenzia di stampa Stefani diramò un dispaccio contenente ampi stralci del dlg 2/1944 (e menzionante la "Gazzetta"); la stampa quotidiana ne dette notizia il giorno dopo⁶².

Qualche giorno dopo il ministro delle Finanze inviò ai capi delle province agli intendenti di finanza e ad altri destinatari una lunga circolare a stampa (n. 4032/B del 12 febbraio 1944), contenente il testo del decreto e numerose precisazioni⁶³.

Essa avvertiva che la normativa italiana per la determinazione della "appartenenza alla razza ebraica" doveva essere utilizzata anche per gli stranieri "appartenenti agli Stati che non abbiano adottato provvedimenti razziali".

Inoltre regolamentava la trasmissione ai capi delle province (talora tramite le intendenze di finanza) di tutti i dati patrimoniali già raccolti da qualsiasi ufficio o ente pubblico in occasione dell'applicazione

⁵⁸ ASTo, *Prefettura di Vercelli*, b. "Beni ebraici. Massime", fasc. s.n., Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali a capi delle province e intendenti di finanza, 15 settembre 1944, corsivi nell'originale.

⁵⁹ DlG 4 gennaio 1944, n. 2, "Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica".

⁶⁰ ASBCI, *SFI*, ex-64, fasc. 3, sfasc. 3, ins. 1, direttore della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione a Banca Commerciale Italiana-Direzione centrale, 26 gennaio 1944.

⁶¹ Circolare telegrafica n. 857/200973 del ministro delle Finanze ai capi delle province, datata 27 gennaio 1944, conservata in vari fondi *Prefettura* degli Archivi di Stato provinciali.

⁶² ASAQ, *Prefettura*, fasc. "Requisizione dei beni degli ebrei. Disposizioni di massima", telegramma n. 8/29 dell'Agenzia Stefani, datato 29 gennaio 1944. Per la pubblicazione della notizia sui quotidiani romani del 30 gennaio vedasi *La BNL tra guerre coloniali e guerra mondiale. 1937-1945*, Giunti-BNL Edizioni, Firenze 1999, p. 526.

⁶³ Circolare a stampa n. 4032/B del Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali, firmata dal ministro delle Finanze, indirizzata ai capi delle province, alle intendenze di finanza e a vari altri destinatari, datata 12 febbraio 1944, conservata in vari fondi *Prefettura* degli Archivi di Stato provinciali.

cazione dell'ordine del 30 novembre 1943 (**2.a.2.1**) o dell'attuazione delle norme sui beni immobili e sulle aziende disposte dal rdl 126/1939; autorizzava i capi delle province a dare in consultazione a uffici pubblici e istituti di credito e assicurativi gli elenchi nominativi degli ebrei; avvisava che i "titoli, depositi e valori" confiscati presso istituti di credito dovevano rimanere "conservati" negli stessi, con apposito vincolo.

Essa specificava che erano da confiscare anche i certificati consegnati dall'Egeli negli anni precedenti in cambio delle quote "eccedenti" di proprietà immobiliare o delle aziende "non conservabili".

Infine dettava alcune norme relativamente alla confisca di determinati oggetti (vedi **2.a.3.8**).

Nel caso di beni posseduti in comune da persone "di razza ebraica" e "di razza ariana", la confisca colpiva solo le quote registrate a nome dei primi. Poiché nel caso di libretti di risparmio la divisione in quote sovente non era precisata, il Ministero delle finanze e la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, d'intesa con l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, concordarono di considerare il libretto come appartenente in quote uguali ai vari cointestatari, a meno che il cointestatario "ariano" denunciasse che la quota dell'ebreo era superiore a quella presunta (nel caso in cui, invece, egli denunciasse che la quota di questi era inferiore, fu deciso di "te[ner] conto, salvo in quest'ultimo caso la prova contraria, di tali quote presunte")⁶⁴.

2.a.3.2 Il 16 aprile 1945 il Consiglio dei ministri approvò lo schema di un decreto legislativo (poi non emanato a causa della sopravvenuta sconfitta definitiva del fascismo) che ratificava lo scioglimento delle **Comunità ebraiche** disposto il 28 gennaio 1944 (**2.a.2.2**), trasformando in confisca il sequestro dei loro beni ed estendendo le misure agli enti ebraici di assistenza e beneficenza. Anche in questo caso venivano previste dure pene contro chi avesse compiuto "atti diretti all'occultamento, alla soppressione ecc."⁶⁵.

Nel frattempo l'11 ottobre 1944 il ministro dell'Interno aveva ordinato di inviare all'Ispettorato generale per la razza "tutti gli archivi confiscati alle comunità israelitiche, alle sinagoghe e eventuali privati"⁶⁶.

2.a.3.3 Il dlgs 29 giugno 1944, n. 501, "Norme integrative e modificative per la nominatività dei titoli azionari" regolamentò tra l'altro l'obbligo per i possessori di **azioni nominative** di dichiarare alle società anonime la propria "razza" e quello per le società di trasmettere tali informazioni allo Schedario generale dei titoli azionari⁶⁷. È probabile che nessun perseguitato abbia adempiuto a tale obbligo.

Peraltro i certificati azionari posseduti da ebrei venivano comunque rintracciati – e confiscati – nei loro depositi bancari e nelle loro abitazioni. Le stesse società anonime erano già tenute, in base al dlgs 2/1944 (**2.a.3.1**), ad attivare il meccanismo della confisca segnalando alle prefetture gli azionisti ritenuti ebrei. Date le difficoltà prospettate da alcune società relativamente alla loro identificazione (gli azionisti potevano essere decine di migliaia e potevano risiedere in molte province, comprese tra l'altro quelle non controllate dalla RSI; una società denunciava di essere riuscita od ottenere copia degli elenchi degli ebrei solo da sedici prefetture, ecc.), il Ministero delle finanze propugnò dapprima "un'urgente pubblicazione dell'elenco generale delle persone di razza ebraica residenti in Italia" (luglio 1944) e poi "un concentramento degli elenchi provinciali degli appartenenti alla razza ebraica presso determinate prefetture che potrebbero essere le seguenti: Torino, Genova, Milano, Verona" (dicembre 1944); entrambe le proposte vennero però respinte dall'Ispettorato generale per la razza, che rispose costantemente che l'elenco avrebbe potuto essere pubblicato solo dopo le "nuove leggi razziali" da esso auspiccate e che spettava alle società anonime inviare alle prefetture copie degli elenchi degli azionisti, chiedendo di controllarli (agosto 1944 e marzo 1945)⁶⁸.

Per un caso di aumento di capitale sociale assegnato in opzione ai vecchi azionisti e comportante per essi l'obbligo di dichiarare la "razza" (forse in connessione al dlgs 2/1944 (**2.a.3.1**) e non già al dlgs 501/1944), vi è testimonianza della rinuncia all'opzione da parte di un vecchio azionista ebreo (la Società aveva deliberato l'aumento il 9 novembre 1943, stabilendo l'esercizio del diritto di opzione dal

⁶⁴ ASAg, *Prefettura*, fasc. "Requisizione dei beni degli ebrei", circolare n. 12/1653 della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, 7 febbraio 1944.

⁶⁵ ACS, *RSI, PCM*, b. 150, fasc. 159, schema di dlgs sullo scioglimento delle Comunità israelitiche; riportato in M. Sarfatti, *Documenti della legislazione antiebraica. I testi delle leggi cit.*, pp. 57-59.

⁶⁶ ASMi, *Prefettura di Varese, Gabinetto*, b. 4, fasc. "DGPS. Divisione polizia frontiera", ministro dell'Interno a capi delle province, 11 ottobre 1944.

⁶⁷ Dlg 29 giugno 1944, n. 501, "Norme integrative e modificative per la nominatività dei titoli azionari"

⁶⁸ ACS, *MF, SBE*, b. 13, fasc. 28, documenti vari.

20 luglio al 4 agosto 1944; la dichiarazione della “razza” era richiesta nei moduli approntati a ridosso di questo periodo per l’esercizio di tale diritto; la questione fu poi sistemata nel dopoguerra)⁶⁹.

2.a.3.4 Il 1° aprile 1944 il ministro delle Finanze osservò che il nuovamente annunciato decreto legislativo sul sequestro dei **beni artistici (2.a.1.5)** era ormai superato dal dlgs 2/1944, concernente tutti i beni e disponente la loro confisca generalizzata. Egli pertanto proponeva alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero dell’educazione nazionale di soprassedere dalla pubblicazione del nuovo decreto e di ordinare ai capi delle province di “disporre [nei decreti di confisca] che le opere d’arte siano affidate per la custodia ai sovrintendenti alle Gallerie”⁷⁰. Il 7 luglio 1944 il ministro per l’Educazione nazionale informò questi ultimi che il dlgs 2/1944 aveva “reso superflua la pubblicazione del decreto legislativo già annunciato” e li invitò a “fare una rapida ricognizione delle opere d’arte confiscate e date in amministrazione agli Enti di gestione dei beni ebraici”⁷¹. Il 5 settembre il Ministero delle finanze informò l’Egeli (il quale informò gli istituti gestori) che, a seguito della proposta del Ministero dell’educazione nazionale, le “cose immobili e mobili” confiscate agli ebrei e il cui interesse artistico o storico fosse stato già oggetto di “notifica” al Ministero dell’educazione nazionale, ai sensi della l. 1089/1939 sul patrimonio artistico, dovevano essere in ogni caso escluse dalla vendita e, se richieste dal Ministero dell’educazione nazionale, dovevano essere date in consegna alla Direzione delle arti di quest’ultimo⁷².

2.a.3.5 Gli **Istituti gestori** delegati dall’Egeli (vedi **2.a.3.1**) erano parzialmente mutati rispetto agli anni 1939-1943, a causa del restringimento dell’area di interesse (che non comprendeva più le regioni meridionali e insulari, alcune province centrali, i territori già italiani della penisola balcanica, le province delle zone di operazione Prealpi e Litorale adriatico) e del frazionamento delle competenze in Emilia e Lombardia. Il 13 settembre 1944 essi erano: Credito fondiario dell’Istituto San Paolo di Torino (Piemonte e Liguria); Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (Lombardia, tranne Mantova e Cremona); Banca agricola mantovana (Mantova); Banca popolare di Cremona (per quella provincia; ma vedi **2.a.4.1**); Istituto di credito fondiario delle Venezie in Verona (Veneto, tranne Belluno); Cassa di risparmio di Piacenza (per quella provincia); Cassa di risparmio di Parma (per quella provincia); Cassa di risparmio di Reggio Emilia (per quella provincia); Cassa di risparmio di Modena (per quella provincia); Credito fondiario della Cassa di risparmio di Bologna e Monte di Bologna (rispettivamente per i fabbricati e i terreni di quella provincia); Cassa di risparmio di Forlì (per quella provincia); Istituto federale di credito agrario per la provincia di Ferrara (per quella provincia; ma vedi **2.a.4.1**); Credito fondiario del Monte dei paschi di Siena (Toscana)⁷³. Per la provincia di Ravenna, ove vi erano pochi beni di ebrei e vi furono poche confische, non venne mai individuato un Istituto gestore⁷⁴. Per le province del Lazio e per quelle di Marche, Umbria e Abruzzi, assegnate nel 1939 rispettivamente all’Istituto italiano di credito fondiario e al Credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, non vi è attestazione di loro nuovi interventi ai sensi del dlgs 2/1944.

2.a.3.6 Anche i decreti di confisca venivano **pubblicati sulla “Gazzetta ufficiale d’Italia”** ed elencavano tutti i beni posseduti dall’ebreo: aziende, terreni, fabbricati, crediti vari, valori depositati nelle banche, mobili di arredamento, soprammobili, stoviglie, lenzuola, vestiario, spazzolini da denti, ecc. Verso la fine di aprile 1944 il ministro dell’Educazione nazionale segnalò alla Presidenza del consiglio dei ministri che la lettura di decreti di confisca elencanti “2 paia di calze usate”, o “1 bandiera nazionale, 1 bidè, 1 enteroclisma”, o ancora “una maglia di lana fuori uso, 3 mutandine usate sporche” ecc., suscitava “negativi apprezzamenti”; il 25 giugno la Presidenza del consiglio stabilì che detti decreti venissero pubblicati in un supplemento ordinario quindicinale della “Gazzetta”⁷⁵ (il secondo gruppo

⁶⁹ ACDEC, *Fondo Umberto Secondo Sacerdote*, racc. 7/C, vari documenti.

⁷⁰ ACS, *RSI, PCM*, b. 67, fasc. 2823, sfasc. 1, ministro delle Finanze a Presidenza del consiglio dei ministri e Ministero dell’educazione nazionale, 1 aprile 1944.

⁷¹ Circolare n. 41 del Ministero dell’educazione nazionale, Direzione generale delle arti ai sovrintendenti, 7 luglio 1944, conservata presso varie Soprintendenze ai beni artistici.

⁷² ACS, *Egeli*, b. 20, Egeli a istituti gestori, 12 settembre 1944.

⁷³ *Ibid.*, b. 20, Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette a intendenze di finanza e altri destinatari, 13 settembre 1944; e altri documenti.

⁷⁴ Egeli, “L’Egeli e la sua attività”, relazione dattiloscritta, San Pellegrino, maggio 1945, p. 42, conservata in copia in ACDEC, *AG, IAI*, fasc. “Egeli”.

⁷⁵ ACS, *RSI, PCM*, Pratiche 1943-45, b. 67, fasc. 2823, appunto del ministro per l’Educazione nazionale pervenuto alla Presidenza del consiglio dei ministri in data antecedente al 6 maggio 1944; *ibid.* sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio a Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazione leggi e decreti, 25 giugno 1944.

di “beni” era compreso in un decreto pubblicato il 18 aprile concernente il rabbino capo di Genova Riccardo Pacifici, egli nel frattempo era stato arrestato il 3 novembre 1943, deportato ad Auschwitz il 6 dicembre e ivi ucciso all’arrivo l’11 dicembre). Il primo supplemento venne pubblicato il 6 settembre. Nel frattempo i ministeri competenti avevano avvisato i capi delle province che “una elencazione molto particolareggiata dei beni [...] non appare assolutamente opportuna” e che “la descrizione di tali oggetti è troppo dettagliata e minuziosa, sì da comprendere indumenti intimi: oggetti di scarsissimo valore o strettamente personali e tali che la enunciazione può determinare e determina commenti che sarebbe bene evitare”⁷⁶.

2.a.3.7 Il 28 marzo 1944 il Ministero delle finanze chiese alle intendenze di finanza e all’Egeli l’invio di **riepiloghi mensili** dei decreti di confisca, con separazione dei beni mobili da quelli immobili e con evidenziazione delle aziende industriali e commerciali⁷⁷. Il 26 aprile 1944 l’Egeli chiese al ministero copia delle relazioni periodiche delle intendenze⁷⁸. Sempre dal maggio 1944, l’Egeli inviava mensilmente all’Ispettorato generale per la razza “copia della situazione statistica dei beni ebraici confiscati”⁷⁹.

L’Egeli aveva registrato 3.238 decreti di confisca al 31 luglio 1944⁸⁰, 5.375 al 27 novembre 1944⁸¹, 7.847 “fino all’aprile 1945”⁸². Questi totali non comprendevano i decreti di sequestro e non concernevano le Zone di operazione Prealpi e Litorale adriatico; inoltre ovviamente non comprendevano i decreti di confisca non pervenuti all’Egeli o da esso non ancora registrati.

Dei 7.116 decreti pervenuti all’Egeli fino all’aprile 1945 dalle province del settentrione (sempre escluse le due Zone), 2.794 concernevano beni immobili e mobili (terreni, immobili, arredamenti, vestiario, oggetti personali, ecc.), 4.115 depositi presso terzi (quasi tutti presso istituti di credito), 207 aziende (industriali, commerciali, partite di merci varie)⁸³.

2.a.3.8 Il dlg 2/1944 stabiliva la confisca di “tutti” i beni. La circolare applicativa del ministro delle Finanze del 12 febbraio 1944 (**2.a.3.1**) dettò le seguenti disposizioni relativamente ai **beni di minimo valore e oggetti personali**: “Poiché tra i beni da sottoporre a confisca sono compresi degli oggetti di vestiario, biancheria, coperte, come pure della merce deperibile, spesso in piccola quantità o per valori modesti, la cui custodia e conservazione importerebbe una spesa non proporzionata al loro valore, si autorizza l’Egeli ad alienare alle migliori condizioni quegli oggetti o merci che, a giudizio dell’Ente stesso, non appaia opportuno conservare, salvo che il capo della provincia non autorizzi di lasciarli in uso agli interessati. Qualora la vendita sia difficile, l’Egeli consegnerà tali oggetti e merci di cui si renda troppo onerosa la conservazione all’Ente comunale di assistenza”⁸⁴. Una circolare del 3 maggio dello stesso ministro confermò quanto sopra, precisando che i beni (tra i quali erano ora esplicitamente inseriti gli “oggetti personali”, le masserizie e le “provviste di commestibili” ed esplicitamente esclusi gli arredamenti di appartamenti affittabili e le merci di aziende) destinati agli enti di assistenza dovevano essere formalmente acquistati dalle prefetture sulla base di una vera e propria stima e che il relativo prezzo doveva essere inserito nel provvedimento di confisca, e autorizzando inoltre gli stessi capi delle province a consegnare agli enti di beneficenza gli “oggetti usati” e le “provviste di commestibili”⁸⁵.

Nell’agosto 1944 il capo della provincia di Vicenza venne autorizzato dal Ministero delle finanze a cedere gratuitamente al locale Ente di assistenza profughi vestiario, oggetti da cucina e valigie confi-

⁷⁶ ASAg, *Prefettura*, nuovo versamento, b. “Confisca dei beni degli ebrei”, 1° parte, Ministero delle finanze ai capi delle province, 21 aprile 1944; ASVr, *Prefettura*, b. “Beni ebraici”, Ministero dell’interno ai capi delle province, 13 maggio 1944, riportante una lettera inviata dal Ministero della giustizia.

⁷⁷ Circolare prot 8105/B del Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali alle intendenze di finanza, all’Egeli e alle prefetture, datata 28 marzo 1944, conservata in vari fondi *Prefettura* degli Archivi di Stato provinciali.

⁷⁸ ACS, *MF, SBE*, b. 13, fasc. 27, Egeli a Ministero delle finanze, 26 aprile 1944.

⁷⁹ ACS, *MF, SBE*, b. 14, fasc. 35, Egeli a Ispettorato generale per la razza, 6 dicembre 1944.

⁸⁰ ACS, *MF, SBE*, b. 11, fasc. s.n., Egeli a Ministero delle finanze, 2 agosto 1944.

⁸¹ ACS, *Egeli*, b. 8, verbale del Consiglio di amministrazione dell’Egeli del 27 novembre 1944.

⁸² Egeli, “L’Egeli e la sua attività”, cit.

⁸³ ACS, *Egeli*, b. 11, fasc. “Bilanci. Esercizio 1945, Relazione del commissario straordinario ai bilanci dell’esercizio 1945”.

⁸⁴ Circolare a stampa n. 4032/B del Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali, firmata dal ministro delle Finanze, indirizzata ai capi delle province, alle intendenze di finanza e a vari altri destinatari, datata 12 febbraio 1944, conservata in vari fondi *Prefettura* degli Archivi di Stato provinciali.

⁸⁵ Circolare a stampa n. 42, prot. 9953/B del Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali, firmata dal ministro delle Finanze, indirizzata ai capi delle province, agli intendenti di finanza e all’Egeli, datata 3 maggio 1944, conservata in vari fondi *Prefettura* degli Archivi di Stato provinciali.

scati a ebrei nel frattempo resisi irreperibili⁸⁶. Non sono documentati casi di oggetti lasciati in uso a ebrei che non fossero coniugati con “ariani”, ospedalizzati o ultrasessantenni (se non già internati e deportati).

2.a.3.9 L'ordine di sequestro del 30 novembre 1943 concerneva “tutti i [...] beni” degli ebrei (**2.a.2.1**), il dlgs 2/1944 specificava che la confisca concerneva anche i “crediti” (**2.a.3.1**); entrambe le dizioni comprendevano le **pensioni**. Il 13 gennaio 1944 la Direzione generale del tesoro chiese alla Ragioneria generale dello Stato se l'ordine del 30 novembre concerneva anche le pensioni; il 30 gennaio il ragioniere generale indirizzò al ministro delle Finanze un pro-memoria nel quale prospettava – ormai sulla base del dlgs 2/1944 – una risposta negativa, in considerazione del fatto che le pensioni dello Stato e di altri Enti pubblici o parastatali “rappresentano un assegno di carattere alimentare anziché un reddito di beni patrimoniali”. Avendo il ministro delle Finanze manifestato parere opposto, il 6 febbraio il ragioniere generale rispose alla Direzione generale del tesoro di “sospe[ndere] il pagamento delle pensioni assegnate a persone di razza ebraica”; questa diramò una circolare in tal senso firmata dal ministro il 26 febbraio 1944⁸⁷. Intanto il 30 marzo il ministro delle Finanze interpellò l'Ispettorato generale razza e demografia (che sembrava dovesse essere istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri⁸⁸) in ordine alla possibilità di demandare ai capi delle province la possibilità di decidere in merito alla corresponsione agli ebrei di determinate pensioni o quote di depositi, riscontrando il 5 maggio dal neoistituito Ispettorato generale per la razza un parere sostanzialmente positivo⁸⁹; così nella circolare diramata il 13 maggio 1944 il ministro delle Finanze consentì ai capi delle province di “autorizzare che sia ripreso a favore dell'ebreo titolare o dei suoi familiari il pagamento [...] in tutto od in parte” di pensioni mensili e vitalizi, e di “modeste quote mensili” delle indennità di licenziamento e dei depositi bancari e postali; ciò in via “provvisoria”, “su documentata domanda degli interessati”, seguendo “un criterio strettamente alimentare” e “dopo accurato esame delle singole situazioni”⁹⁰. Il 15 maggio intervenne sul tema una circolare dello stesso ispettore generale per la razza (poi inoltrata il 19 maggio dal ministro dell'Interno ai capi delle province) segnalante “l'opportunità [...] che vengano esclusi dalla confisca le somme, i valori e, in genere, le cose mobili indispensabili per la vita”, ivi comprese le pensioni e le indennità a “carattere essenzialmente alimentare”, e “caso per caso e con prudente apprezzamento [...] parte dei beni mobili”⁹¹. Sulla titolarità a decidere tali “concessioni” e sulla differenza tra esclusione generalizzata dalla confisca e sospensione in alcuni casi degli effetti di essa, si sviluppò un acceso dibattito tra Ispettorato e Ministero delle finanze, sfociato il 9 ottobre 1944 in una lettera del sottosegretario alla Presidenza del consiglio che invitava l'Ispettorato a prendere sempre “preventivi accordi” con le Finanze, tenendo comunque presente che la Presidenza stessa “è del parere che si possa addivenire [...] a temperamenti, caso per caso”⁹²; e apparentemente concluso il 27 dicembre 1944 con l'affermazione del ministero che, essendo la circolare dell'Ispettorato “posteriore” a quella delle Finanze, “quest'ultima deve intendersi superata”⁹³.

⁸⁶ ACS, *MF, SBE*, b. 13, fasc. 6, ministro delle Finanze a Prefettura di Vicenza, 10 agosto 1944 (velina).

⁸⁷ ACS, *MF, SBE*, b. 14, fasc. 48, pro-memoria per l'eccellenza il ministro del ragioniere generale dello Stato, 31 gennaio 1944, con annotazioni manoscritte del destinatario, e altri documenti; ASAq, *Prefettura*, fasc. “Requisizione dei beni degli ebrei. Disposizioni di massima”, circolare del Ministero delle finanze, Direzione generale del tesoro, firmata dal ministro delle Finanze, indirizzata alle intendenze di finanza, alle prefetture e ad altri destinatari, datata 26 febbraio 1944.

⁸⁸ M. Sarfatti, *Gli ebrei* cit., p. 251.

⁸⁹ ACS, *MF, SBE*, b. 13, fasc. 33; *ibid.*, *RSI, PCM, Pratiche 1943-45*, b. 67, fasc. 1032, ministro delle Finanze a Ufficio generale demografia e razza, 30 marzo 1944 (minuta); *ibid.*, ispettore generale per la razza a Ministero delle finanze, 5 maggio 1944.

⁹⁰ Circolare a stampa n. 47, prot. 12948/B del Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali, firmata dal ministro delle Finanze, indirizzata ai capi delle province, agli intendenti di finanza e all'Egeli, datata 13 maggio 1944, conservata in vari fondi *Prefettura* degli Archivi di Stato provinciali.

⁹¹ ACS, *MGG, RSI-Gabinetto*, b. 65, fasc. 135, sfasc. 5, capo di gabinetto dell'Ispettorato generale per la razza a Ministero della giustizia, 30 maggio 1944, con allegata circolare dell'Ispettorato “Beni appartenenti a persone di razza ebraica”, 15 maggio 1944. La circolare fu inoltrata dal Ministero dell'interno ai capi delle province il 19 maggio 1944 (ACS, *MI, DGPS, div. AAGRR*, cat. A5G II g. m., b. 437, fasc. 230, sfasc. I); “Il regime fascista” ne pubblicò il testo il 24 maggio.

⁹² ACS, *RSI, PCM, Pratiche 1943-45*, b. 67, fasc. 1032, sottosegretario alla Presidenza del consiglio all'Ispettorato generale per la razza, 9 ottobre 1944 (velina); e altra documentazione. Alcuni riferimenti anche in *ibid.*, b. 4, fasc. 3096, sfasc. 5; e in ACS, *MF, SBE*, b. 13, fasc. 33.

⁹³ ACS, *MF, SBE*, b. 14, fasc. 48, Ministero delle finanze, Direzione generale per il personale e gli affari generali all'intendenza di finanza di Verona, 27 dicembre 1944 (velina).

Per lo meno i capi della provincia di Venezia e Siena, sulla base della circolare dell'Ispettorato (il primo dei due fece anche riferimento alle direttive del Ministero delle finanze, ma al dunque applicò la prima), ordinarono il 29 maggio e il 14 giugno 1944 alle locali intendenze di finanza di riattivare i pagamenti di tutte le pensioni dello Stato⁹⁴. Per lo meno i capi della provincia di Bologna, Genova, Perugia, Rovigo, Varese applicarono in alcuni casi le direttive del Ministero delle finanze (il capo della Provincia di Genova così motivò un provvedimento: "L'autorizzazione è stata concessa in considerazione del carattere alimentare della pensione, non risultando l'O. proprietario di altri beni di qualsiasi natura e della circostanza che lo stesso è coniugato con ariana"⁹⁵).

I documenti qui illustrati concernono solo la questione della corresponsione delle pensioni da parte della RSI, e non contengono alcun riferimento diretto o indiretto al fatto che i percettori delle stesse o erano già stati arrestati (dalla stessa RSI o dal Terzo Reich) e avviati ad Auschwitz o erano impegnati a occultare sé stessi e ad annullare i propri dati anagrafici.

2.a.3.10 Le aziende agrarie continuarono ad essere al centro di varie attenzioni (vedi anche **2.a.2.5**). Il 31 marzo 1944 la Presidenza del consiglio dei ministri chiese ai capi delle province il numero e la superficie di quelle appartenenti "ad ebrei oppure ad altri traditori"⁹⁶. Il 16 marzo la Prefettura di Venezia aveva ricevuto dalla Presidenza del consiglio un telegramma circolare che affidava al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la decisione finale in merito alla nomina dei sequestratari delle aziende agricole, senza che peraltro fosse specificato se di ebrei e/o di altri,⁹⁷ e il 5 aprile lo stesso ministro ribadì tale principio ai capi delle province⁹⁸; l'Egeli, il Ministero delle finanze e l'Ispettorato generale per la razza respinsero però decisamente la possibilità di applicarlo alle aziende di ebrei (tra l'altro ormai in via di essere confiscate e non più sequestrate)⁹⁹.

Il 14 maggio 1944 la Presidenza del consiglio dei ministri invitò i capi delle province ad agevolare l'indagine dell'Opera nazionale combattenti sulla "possibilità accogliamento famiglie coloniche e profughe et sfollati" nelle aziende agrarie confiscate agli ebrei¹⁰⁰; contemporaneamente la seconda propose di modificare il dlgs 2/1944 in modo da essere autorizzata a gestire e poi anche ad acquistare dette aziende, nel gennaio 1945 tale progetto legislativo costituiva ancora oggetto di discussione tra la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero delle finanze¹⁰¹. Il 23 maggio 1944 l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale si propose come acquirente delle "proprietà rustiche" confiscate, da utilizzare per la produzione di derrate alimentari per i suoi ospedali-sanatori per tubercolotici, e rimarcò che "i beni ex ebraici che verranno in nostra proprietà diverranno in realtà beni dei lavoratori italiani"¹⁰². Il 17 marzo 1945 si tenne la prima riunione della Sottocommissione per lo studio particolare della socializzazione delle aziende agrarie (facente capo alla Commissione per lo studio delle norme di applicazione della legge sulla socializzazione delle aziende ebraiche, della quale non si conoscono particolari), vi presero parte rappresentanti del Ministero del lavoro, del Ministero dell'agricoltura, della Confederazione unica, dell'Alleanza cooperativa e dell'Egeli¹⁰³.

2.a.3.11 Dei 7.847 decreti di confisca pervenuti all'Egeli (vedi **2.a.3.7**), 220 concernevano **aziende**¹⁰⁴. Il valore è notevolmente inferiore a quello delle aziende di categoria c) accertate nel 1939 per i soli ebrei italiani non discriminati (circa 1.000 in Italia settentrionale, escluse le due Zone di operazione istituite nel 1943, e circa 500 in Toscana e Marche, ove però la gran parte delle ditte fu solo sequestrata e

⁹⁴ *Ibid.*, b. 13, fasc. 33, intendente di finanza di Venezia a Ministero delle finanze, 14 giugno 1944, con allegata copia del decreto del capo della provincia di Venezia del 29 maggio 1944; "Gazzettino di Venezia", 1° giugno 1944; ASSi, *Prefettura, Gabinetto*, b. 295, fasc. 6, capo della provincia a intendente di finanza, 14 giugno 1944 (velina).

⁹⁵ ACS, *MF, SBE*, b. 14, fasc. 48, vari documenti.

⁹⁶ Telegramma n. 500/90 del sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri ai capi delle province, 31 marzo 1944, conservato in vari fondi *Prefettura* degli Archivi di Stato provinciali.

⁹⁷ ACS, *MF, SBE*, b. 13, fasc.7, Egeli a Ministero delle finanze, 9 maggio 1944, con trascrizione di una lettera pervenuta dalla prefettura di Venezia.

⁹⁸ ASVr, *Prefettura*, b. "Beni ebraici", ministro dell'Agricoltura e delle foreste ai capi delle province e altri destinatari, 5 aprile 1944.

⁹⁹ ACS, *MF, SBE*, b. 13, fasc.7, vari documenti.

¹⁰⁰ Telegramma n. 500/119 del sottosegretario di Stato alla Presidenza del consiglio dei ministri ai capi delle province, 14 maggio 1944, conservato in vari fondi *Prefettura* degli Archivi di Stato provinciali.

¹⁰¹ ACS, *MF, SBE*, b. 13, fasc.7, vari documenti.

¹⁰² *Ibid.*, b. 14, fasc. 61, Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a Egeli, 23 maggio 1944 (copia).

¹⁰³ *Ibid.*, fasc. 56, Egeli a Ministero delle finanze, 26 marzo 1945.

¹⁰⁴ Egeli, "L' Egeli e la sua attività" cit., p. 56.

non anche confiscata)¹⁰⁵; le cause principali della diminuzione sembrano essere state: le numerose cessioni e chiusure causate nel 1939-1943 dalla persecuzione, il fatto che determinati tipi di ditte in realtà non detenevano beni confiscabili, l'inutilità di procedere a decreti di confisca per negozi e magazzini già svuotati dai proprietari o già visitati dai ladri, il fatto che i capi delle province avevano già proceduto alla liquidazione delle aziende sequestrate in base all'ordine del 30 novembre 1943 (2.a.2.4).

L'Egeli procedette a un'effettiva presa di possesso delle aziende in 92 casi¹⁰⁶ e, effettuate le numerose vendite decise da essa stessa¹⁰⁷ ("per un importo totale periziato di circa 4 milioni, con un realizzo di circa il doppio di tale importo"¹⁰⁸) e le vendite decise da altri prima dell'inizio della sua gestione (caso verificatosi in particolare a Mantova, il cui capo della provincia aveva ottenuto dal Ministero delle finanze il permesso di "immettere sollecitamente al consumo" la merce trovata nei negozi di ferramenta e tessuti¹⁰⁹), conservò la gestione effettiva di 22 aziende¹¹⁰. Per esse vennero esaminati progetti di socializzazione consistenti sia nella cessione in proprietà ai dipendenti sia nella compartecipazione di questi alla gestione e agli utili, senza peraltro giungere a operare interventi sostanziali¹¹¹.

Le aziende gestite dall'Egeli andavano dalla cartiera Vita Mayer di Varese, con circa mille dipendenti, ad alcune farmacie¹¹².

2.a.3.12 Per quanto concerne i **beni immobili** confiscati, la RSI non procedette a vendite: il 7 marzo 1945 l'Egeli scrisse al Credito fondiario dell'Istituto San Paolo di Torino che "il Ministero delle finanze non ritiene opportuno, salvo casi eccezionali, che si addivenga alla vendita di beni ebraici immobiliari"¹¹³ e l'Egeli dopo la guerra relazionò che "dalla fine del 1943 fino all'aprile 1945 non vi furono quindi variazioni nel complesso dei beni assegnati all'Egeli in base alla legge del 1939 [rdl 126/1939], all'infuori della vendita di un immobile in Venezia. [...] L'Egeli seguì anche nella amministrazione dei beni ebraici confiscati il criterio della massima tutela conservativa, e non effettuò alcuna vendita"¹¹⁴.

2.a.3.13 Per quanto concerne i **depositi bancari**, i **titoli di Stato**, le **azioni** e i **crediti verso terzi** confiscati, l'Egeli scrisse in una relazione postbellica di aver autorizzato solo "la vendita parziale di titoli [...] depositati in garanzia di apertura di credito garantito, per addivenire alla estinzione del credito" e "piccoli prelievi" da depositi bancari per il "pagamento di imposte arretrate e scadute"¹¹⁵.

2.a.3.14 I **depositi negli Istituti di credito** erano stati lasciati in custodia presso questi ultimi, anche dopo la confisca (2.a.3.1). Il 15 giugno 1944 il capo della polizia sollecitò i capi delle province toscane (eccettuata quella di Grosseto ed Arezzo) a completare il sequestro o la confisca dei beni degli ebrei e a trasferire "preziosi e depositi e titoli giacenti anche at istituti depositari Italia Nord"¹¹⁶. Il 23 giugno (ossia quando l'avanzata degli Alleati aveva liberato Grosseto e Perugia e si avvicinava a Macerata) il ministro delle Finanze telegrafò ai capi delle province di ordinare agli Istituti di credito di trasferire al nord, con la "massima urgenza", i "titoli, danaro, preziosi" confiscati agli ebrei. I depositi del Veneto (tranne Belluno), di Ferrara, Ravenna e Pesaro dovevano essere trasferiti a Verona; quelli della Lombardia, dell'Emilia Romagna (escluse le due province già menzionate), della Toscana (tranne Grosseto) e di Ancona dovevano essere trasferiti a Milano; quelli del Piemonte e della Liguria a Torino. Le banche dovevano inviarli alla propria filiale, se esistente, o a un Istituto di credito corrispondente o all'Istituto già delegato dall'Egeli (rispettivamente: Istituto di credito fondiario delle Venezie in Verona, Cassa di risparmio delle province lombarde, Credito fondiario dell'Istituto San Paolo di Torino)¹¹⁷. L'11 luglio 1944 il Ministero delle finanze telegrafò ai capi delle province (i pre-

¹⁰⁵ Cfr. Il capitolo "La normativa antiebraica del 1938-1943 sui beni e sul lavoro".

¹⁰⁶ Egeli, "L'Egeli e la sua attività" cit., p.56.

¹⁰⁷ ACS, *Egeli*, b. 8, verbale del Consiglio di amministrazione dell'Egeli del 27 novembre 1944.

¹⁰⁸ Egeli, "L'Egeli e la sua attività" cit., p.57.

¹⁰⁹ ACS, *MF, SBE*, b. 14, fasc. 61, capo della provincia di Mantova a Ministero delle finanze, 11 febbraio 1944, e corrispondenza successiva; Egeli, "L'Egeli e la sua attività" cit., p.58.

¹¹⁰ *Ibidem*.

¹¹¹ *Ibid.*, pp. 58-60.

¹¹² *Ibid.*, p. 58.

¹¹³ ASSP, *Egeli*, s. D, 188D, Egeli a Credito fondiario dell'Istituto San Paolo, 7 marzo 1945; cit. in F. Levi, *I sequestri* cit., p. 66.

¹¹⁴ Egeli, "L'Egeli e la sua attività" cit., pp. 49, 52, (corsivo nell'originale).

¹¹⁵ *Ibid.*, pp. 54-55.

¹¹⁶ ACS, *MI, DGPS, div. AAGGRR*, cat. A5G II g.m., b. 437, fasc. 230, sfasc. III, capo della polizia a capi della provincia di Firenze, Siena, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Apuania, 15 giugno 1944.

¹¹⁷ ACS, *MF, SBE*, b. 13, fasc. 16, veline di vari telegrammi del ministro delle Finanze ai capi delle province, 23 giugno 1944.

cedenti, tranne quelli di Ancona, Arezzo, Siena e Livorno, già liberate o ritenute in procinto di esserlo) che il trasferimento concerneva “anche valori sequestrati aut comunque bloccati purché aventi tutti requisiti per essere poi sottoposti regolare decreto confisca”¹¹⁸. Avendo l’Egeli segnalato il 9 aprile 1945 che “molti Istituti non hanno ottemperato alla disposizione ministeriale, o vi hanno ottemperato solo parzialmente (trasferimento dei titoli e non dei depositi in conto corrente e a risparmio)”¹¹⁹, il 20 aprile 1945 il ministro delle Finanze telegrafò ai capi delle province di “controllare personalmente avvenuta applicazione dette circolari, provvedendo at eliminare massima energia eventuali resistenze aut ingiustificati indugi”¹²⁰.

Tra il luglio e l’ottobre 1944 la Banca commerciale italiana trasferì alle proprie sedi di Torino, Milano e Verona i depositi delle filiali di Novara, Genova e Sanremo, di Varese, Brescia, Mantova, Pavia, Piacenza, Modena e Bologna, di Padova e Vicenza, e trasferì all’Istituto delegato di Verona i depositi della filiale di Venezia¹²¹. Il Banco di Roma trasferì alle proprie sedi di Milano e Verona i depositi delle filiali di Piacenza e Bologna e di Padova e Venezia¹²².

2.a.4.1 L’applicazione dei decreti di “sequestro” e di “confisca” e la gestione dei sequestri dettero luogo in vari casi a **irregolarità o illegittimità** (rispetto alla legge della RSI) da parte di autorità centrali e locali dello Stato. Alcune di esse vengono qui sommariamente esemplificate.

Relativamente all’illegittimità (rispetto alla normativa della RSI), vi sono alcune vicende che conducono direttamente a responsabilità del ministro dell’Interno o di suoi immediati sottoposti. A Como, in vari casi, i preziosi e i valori prelevati agli ebrei arrestati nella provincia o sul confine italo-svizzero e consegnati al capo della provincia, vennero da questi conservati, sottoposti a formale confisca e poi fatti consegnare il 6 giugno 1944 non all’Egeli o a un Istituto gestore, bensì (raccolti in 23 plichi) alla Direzione generale della pubblica sicurezza dislocata a Valdarno¹²³. Nel marzo 1944 alcuni agenti di pubblica sicurezza, “distaccati dal Ministero dell’interno sede di Maderno” (ovverosia dalla sede centrale del ministero) prelevarono dal deposito di una ditta ebraica in provincia di Novara “quantità rilevanti di tessuti e confezioni per l’ammontare di diversi milioni”¹²⁴. Il 1° dicembre 1943, nel deposito di una ditta ebraica a Maderno, i carabinieri sequestrarono 26.846 paia di calze e 1.900 paia di guanti per uomo, donna e bambino, del valore di circa un milione di lire; “successivamente [come riferì il commissario prefettizio del comune al capo della provincia di Brescia], d’ordine dell’ecc. il ministro dell’Interno, il quantitativo di merce sequestrata fu consegnato all’Ufficio speciale di PS, dipendente dal Gabinetto del Ministero, che provvide alla distribuzione a pagamento delle calze al PFR, al Ministero dell’interno e alla popolazione in misura maggiore”; avendo il capo della provincia chiesto al Ministero di “trasmettere con cortese urgenza la somma ricavata dalla vendita” per procedere alla sua confisca, il ministro dell’Interno in persona gli rispose il 22 aprile 1944 che la “somma” (mai quantificata) era stata “superiormente destinata alle famiglie di Caduti in seguito ad attentati politici” (categoria, per quel che può valere, non menzionata né nell’ordine del 30 novembre (2.a.2.1), né nel dld 2/1944 (2.a.3.1), né in altri testi normativi della RSI di cui egli era ministro)¹²⁵.

Verso la fine del 1943 una persona di Mantova segnalò alla polizia della città o direttamente a dirigenti centrali del Ministero dell’interno il luogo ove alcune famiglie ebreo avevano nascosto i propri beni prima di rifugiarsi in Svizzera (l’informatore il 14 luglio 1944 scrisse direttamente a Mussolini per avere un premio, questo gli venne accordato nel febbraio 1945 per l’ammontare di L. 25.000 – da prelevarsi dai beni nel frattempo confiscati –, il 9 marzo egli si recò in banca per il ritiro della somma,

¹¹⁸ *Ibid.*, veline di vari telegrammi del Ministero delle finanze ai capi delle province, 11 luglio 1944.

¹¹⁹ *Ibid.*, presidente Egeli a Ministero delle finanze, 9 aprile 1945.

¹²⁰ *Ibid.*, velina di telegramma del ministro delle Finanze ai capi delle province, 20 aprile 1945.

¹²¹ ASBCI, *SFI*, ex-57, Risarcimento danni di guerra ad ebrei, cart. 2, fasc. 1, prospetto “Trasferimento di attività di pertinenza di nominativi di razza ebraica in seguito ai noti provvedimenti di concentrazione”, s. d.

¹²² Vedasi capitolo “Banca di Roma”.

¹²³ ACS, *MI*, *DGPS*, div. *AAGGRR*, cat. A5G II g.m., b. 437, fasc. 230, sfasc. I, capo della provincia di Como a gabinetto del Ministero dell’interno, 9 novembre 1943 (per i valori prelevati a due arrestati il 23 ottobre); ASCo, *Questura*, documentazione inviata alla Commissione, fasc. “Morpurgo Oscar”, rapporto alla questura di Como del 22 maggio 1945; Egeli, “L’Egeli e la sua attività” cit., pp. 39-41; vedasi capitolo Cassa di risparmio delle province lombarde.

¹²⁴ Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, b. s.n., fasc. “Ditta Salco”, prefetto di Milano a Ministero dell’interno, 3 ottobre 1946.

¹²⁵ ASBs, *Prefettura*, *Gabinetto*, b. 158, fasc. “Menascé Vittorio”, commissario prefettizio di Toscolano Maderno a capo della provincia di Brescia, 14 febbraio 1944; capo della provincia di Brescia a Ministero dell’interno, Gabinetto, 11 aprile 1944 (minuta); ministro dell’Interno a capo della provincia di Brescia, 22 aprile 1944; e altri documenti.

senza però effettuarlo perché non avrebbe voluto rilasciare la ricevuta richiestagli; infine, con una lettera timbrata in arrivo dalla banca “17 maggio 1945” e recante la data dattiloscritta “10 aprile 1945”, affermò che la lettera del febbraio 1945 era “un errore” poiché “a me nulla compete [...] per non avere avuto alcun rapporto in detta faccenda”¹²⁶. Il 14 e 15 gennaio 1944 i beni vennero sequestrati e prelevati¹²⁷; essi però non furono consegnati alle autorità di Mantova, bensì trasferiti su due autotreni con rimorchio a Maderno, ove infine vennero confiscati dal capo della Provincia di Brescia con decreto dell’11 marzo 1944¹²⁸. L’elenco di confisca consisteva di 322 voci (concernenti talora le singole tovaglie o i singoli servizi di argenteria e talora un intero gruppo di 106 federe o di 18 bottiglie d’olio d’oliva) e impegnò oltre tre pagine della “Gazzetta ufficiale”; il decreto precisava che tutto ciò, compresa anche una Fiat 500, era “situat[o] a Maderno, presso l’Ufficio speciale di polizia del Ministero dell’interno”¹²⁹. L’argenteria venne stimata, come d’uso, dopo l’atto di confisca (per un valore complessivo di L. 452.665)¹³⁰; i restanti circa 200 beni vennero stimati il 10 marzo 1944 (un giorno prima del decreto di confisca) da una commissione “incaricata dal capo della Segreteria dell’ecc. il ministro dell’Interno” (per un valore complessivo di L. 118.870)¹³¹ e “acquistati dall’Intendenza del Ministero dell’interno”¹³². Dopo la guerra un dirigente del Ministero dell’interno relazionò che parte di questi ultimi beni (per un totale di L. 40.065) era stata rivenduta dall’Intendenza a “vari funzionari del Gabinetto e della Polizia”, sottolineando che la commissione di stima era “presieduta dall’Intendente del tempo, ing. Costanzini, e composta da altri elementi di fiducia del Gabinetto”¹³³. Per parte sua, la vittima segnalò che la parte dei beni acquistata dall’Intendenza e non rivenduta “era stata sostituita con vecchi stracci quasi completamente” e denunciò e dimostrò che i beni prelevatigli non erano stati tutti elencati nel decreto di confisca e che il valore di L. 118.870 era comunque “irrisorio”¹³⁴. Infine nell’aprile 1946 il prefetto di Brescia relazionò che “è emerso quanto segue: a) che in realtà numerosi oggetti di ingente valore non furono inclusi nell’inventario ufficiale [...] in quanto oltre ai beni stessi [=inventariati] risulta provato (All. B, C, D ed E) che molta altra merce fu asportata dalla squadra agli ordini del commissario Mango. b) che la valutazione delle cose inventariate è inferiore alla realtà. c) che oltre ai riscontrati ammanchi sono avvenute sostituzioni di oggetti di pregio con altri di infimo valore” e concluse che il danno complessivo (non è chiaro se comprensivo dell’argenteria e dell’importo formalmente confiscati e nel frattempo già restituiti) “si può valutare all’incirca in L. 14.299.900”¹³⁵.

In varie province i capi delle stesse misero in atto irregolarità, talora rivelatesi vere e proprie illegittimità (rispetto alla normativa della RSI). A Verona nel dicembre 1943 venne istituito nella Federazione del partito fascista repubblicano un Ufficio reperimenti o Ufficio razziale, che – come relazionò in seguito lo stesso PFR – effettuò “vari sequestri di valori e di altri beni mobili di proprietà di persone appartenenti alla razza ebraica, beni di cui buona parte andò dispersa”¹³⁶; all’inizio del 1944 il capo della Provincia di Verona istituì una Commissione per l’accertamento dei beni ebraici (trasformata dopo il varo del dlgs 2/1944, in Ufficio accertamenti e amministrazione beni ebraici), a cui – come relazionò in seguito quest’ultimo – “venne passato l’archivio dell’Ufficio razziale costituitosi, a suo

¹²⁶ ASMn, *Prefettura, Gabinetto*, b. 14, fasc. “PFR”, Italo Bondoni a Mussolini, 14 luglio 1944; AS Cariplo, *Egeli*, fasc. “Rimini Pirro”, Egeli a Italo Bondoni, a Ministero delle finanze, a segreteria particolare del segretario del Partito fascista repubblicano, a Ministero dell’interno, Stralcio dell’ex Ufficio speciale di polizia di Maderno e a Credito fondiario della Cariplo, 23 febbraio 1945; *ibid.*, appunto dattiloscritto ad uso interno iniziante con le parole “Oggi 9 marzo si è presentato il rag. Bandoni per l’esazione”; *ibid.*, Italo Bandoni a Cariplo, 10 aprile 1945, timbrata dalla banca in arrivo 17 maggio 1945 (la sottolineatura è nell’originale).

¹²⁷ AS Cariplo, *Egeli*, fasc. “Rimini Pirro”, verbale della “commissione” incaricata di stimare parte dei beni sequestrati, 10 marzo 1944.

¹²⁸ ACS, *MF, SBE*, fasc. “Rimini Pirro”, decreto del capo della provincia di Brescia n. 1092, 11 marzo 1944.

¹²⁹ “Gazzetta ufficiale d’Italia”, 8 maggio 1944.

¹³⁰ AS Cariplo, *Egeli*, fasc. “Rimini Pirro”, verbale di presa in consegna dei beni già di [...] Rimini Pirro”, 15 maggio 1944.

¹³¹ *Ibid.*, verbale della “commissione” incaricata di stimare parte dei beni sequestrati, 10 marzo 1944.

¹³² *Ibid.*, verbale di presa in consegna dei beni già di [...] Rimini Pirro, 15 maggio 1944.

¹³³ ASBs, *Prefettura, Gabinetto*, b. 158, fasc. “Rimini Pirro”, commissario-intendente del Ministero dell’interno a Ministero dell’interno, Gabinetto, 10 dicembre 1945 (copia).

¹³⁴ ACS, *MI, Gabinetto*, fasc. 18433, Pirro Rimini al capo di gabinetto del Ministero dell’interno, 22 febbraio 1946 (copia).

¹³⁵ *Ibid.*, prefetto di Brescia a Ministero dell’interno, Gabinetto, 8 aprile 1946.

¹³⁶ ACDEC, *AG*, 13B, fasc. “Verona”, commissario federale del Partito fascista repubblicano, Federazione di Verona a questore e capo della provincia di Verona, 6 aprile 1944 (copia).

tempo, in seno alla Federazione dei fasci repubblicana e che sino al 15 febbraio 44 aveva trattato le diverse questioni relative agli ebrei ed ai loro beni: con l'occasione non venne effettuato alcun passaggio di consegna e non fu possibile ottenere una relazione sul lavoro compiuto e sui risultati conseguiti¹³⁷.

A Cremona il capo della provincia nel dicembre 1943 nominò a sequestrario e amministratore dei beni ebraici una persona indicata dal notevole fascista locale; nel marzo 1944 questi propose all'Egeli di confermare tale amministratore in relazione alle confische previste dal nuovo dlgs 2/1944, essendo egli "persona capace e tale da dare ogni garanzia"¹³⁸. L'Egeli allora propose alla Cassa di risparmio delle province lombarde di accettare la delega a Istituto gestore per Cremona utilizzando la suddetta persona¹³⁹. La banca però non accettò la delega, per via di quelle che il suo responsabile locale definì all'epoca "certe particolari situazioni ambientali"¹⁴⁰, ovvero per il fatto che, come si espresse una relazione postbellica dell'Egeli, l'amministratore "veniva pressoché imposto dalle autorità locali"¹⁴¹. Nel dicembre 1944 l'Egeli affidò la delega alla Banca popolare di Cremona¹⁴². Con una procedura anomala rispetto alle altre province, tale affidamento fu avallato da un decreto del capo della provincia, nel quale era altresì precisato: "La Banca popolare di Cremona istituirà un apposito ufficio di gestione ed amministrativa [sic!] dei beni ebraici confiscati a capo del quale assumerà il predetto dott. [ossia la persona in carica dal dicembre 1943]"¹⁴³.

A Firenze sin dal dicembre 1943 venne istituito presso la prefettura un Ufficio affari ebraici, sottoposto a un commissario prefettizio, al quale il capo della provincia all'inizio di marzo 1944 delegò anche "l'emanazione e la firma dei provvedimenti e dei decreti coi quali si ordina la confisca ed il trasferimento dei beni"¹⁴⁴. Stando a un successivo promemoria dell'Egeli, nel marzo 1944 l'Ufficio di Firenze aveva riepilogato che le proprietà degli ebrei fiorentini consistevano in 350 fabbricati, 102 aziende agrarie, depositi bancari per tredici milioni di lire e altri tipi di beni¹⁴⁵. Il 25 aprile la locale Intendenza di finanza fece presente al Ministero di aver ricevuto dalla Prefettura 5 decreti di confisca e di aver avuto segnalazione nei mesi precedenti di circa 200 sequestri effettuati nelle case dalla Questura e dalla Guardia nazionale repubblicana¹⁴⁶. Il 28 giugno l'Egeli segnalò al Ministero delle finanze di aver ricevuto sino ad allora solo 23 decreti di confisca di beni immobili e mobili e 12 di confisca di depositi presso terzi¹⁴⁷. Intanto nella seconda decade di giugno 1944 – in data precedente sia all'ordine generale di trasferimento al nord, sia all'ordine specifico per le province toscane (2.a.3.14) – l'Ufficio affari ebraici e la Guardia nazionale repubblicana organizzarono il trasferimento al nord dei beni da essi gestiti, tutti sequestrati e non confiscati: una decina di casse con oggetti di valore e con l'archivio dell'Ufficio affari ebraici il 17 giugno 1944 vennero depositati presso la Banca d'Italia di Milano¹⁴⁸; una somma superiore a un milione di lire (quasi tutta in assegni) e un piccolo quantitativo di titoli azionari all'inizio di settembre 1944 erano presso l'Ispettorato generale per la razza a Desenzano¹⁴⁹; circa trentacinque casse contenenti gli arredi sacri della sinagoga di Firenze e beni di ebrei fiorentini nell'autunno 1944 erano a Bergantino, in provincia di Rovigo, ove aveva sede un reparto della Guardia nazionale repubblicana¹⁵⁰.

A Ferrara nel giugno 1944 non era ancora stato individuato l'Istituto gestore. Alla fine del mese l'Egeli informò il Ministero delle finanze che la locale Cassa di risparmio era risultata inadatta e "non [...] gradit[a] alle Autorità locali anche per ragioni politiche", caratteristiche invece possedute

¹³⁷ ASVr, *Prefettura*, b. "Beni ebraici", Ufficio accertamenti e amministrazione beni ebraici a capo della provincia di Verona, 24 giugno 1944.

¹³⁸ AS Cariplo, *Egeli*, b. 46, fasc. 1, Roberto Farinacci a Egeli, 22 marzo 1944 (copia, allegata a Egeli a Cassa di risparmio delle province lombarde, 3 aprile 1944); vedasi capitolo "Cassa di risparmio delle province lombarde".

¹³⁹ *Ibid.*, Egeli a Cariplo, 3 aprile 1944.

¹⁴⁰ *Ibid.*, responsabile della filiale di Cremona a Cariplo, Sede centrale, 14 novembre 1944.

¹⁴¹ Egeli, "L'Egeli e la sua attività" cit. p. 37.

¹⁴² ACS, *MF, SBE*, b. 9, fasc. "Cremona", Egeli a Ministero delle finanze, 22 dicembre 1944.

¹⁴³ ASCr, *Prefettura, Gabinetto*, b. s. n. con carte sui beni di ebrei, fasc. 50, decreto del capo della provincia di Cremona n. 4525, 12 dicembre 1944.

¹⁴⁴ Decreto del capo della provincia di Firenze, 5 marzo 1944, "Gazzetta ufficiale d'Italia", 10 maggio 1944.

¹⁴⁵ ACS, *MF, SBE*, b. 9, fasc. "Firenze", Egeli, promemoria circa la situazione dei beni ebraici di Firenze, 28 giugno 1944; vedasi il capitolo su Firenze.

¹⁴⁶ *Ibid.*, Intendenza di finanza di Firenze a Ministero delle finanze, 25 aprile 1944.

¹⁴⁷ *Ibid.*, *Egeli*, promemoria circa la situazione dei beni ebraici di Firenze, 28 giugno 1944.

¹⁴⁸ AS Cariplo, *Egeli*, cart. 38, fasc. 3, vari documenti.

¹⁴⁹ *Ibidem.*

¹⁵⁰ ACS, *MF, SBE*, b. 13, fasc. 16, capo di gabinetto del ministro delle Finanze a Comando generale Guardia nazionale repubblicana, 20 novembre 1944.

dall'Istituto federale di credito agrario per la provincia di Ferrara¹⁵¹. Tre mesi dopo il nuovo capo della provincia convinse l'Egeli dell'opportunità di abbandonare le trattative col secondo istituto e riprenderle col primo¹⁵². In settembre sembrò che la Cassa di risparmio di Ferrara avesse accettato la delega dell'Egeli, ma l'8 novembre 1944 essa escluse formalmente di poterlo fare, sì che in quello stesso mese prese corpo la possibilità – poi concretizzata – di assegnare le mansioni dell'Istituto gestore all'istituendo Ufficio affari ebraici presso la prefettura¹⁵³. Riguardo agli atti contabili tenuti da quest'ultimo, il 1° settembre 1945 un incaricato del prefetto scrisse: “Nessuno dei registri sopradescritti è stato tenuto con quella cura e garanzia richiesta dalla legge e dalle regole di contabilità. [...] Entrate: [...] spesso delle somme sono cancellate senza alcuna indicazione del motivo che hanno [sic!] determinato la cancellatura; [...] si ha motivo di ritenere che manchino gran parte di registrazioni relative ad incassi effettuati dalla vendita di mobilio. [...] Uscite: le registrazioni relative alle spese devono ritenersi regolari”¹⁵⁴. Per due volte nel 1944, il 13 maggio e il 9 settembre, il capo della provincia in carica aveva prelevato una cospicua liquidità dai depositi di ebrei bloccati presso le banche cittadine (6 milioni di lire la prima volta e 2,4 milioni di lire la seconda) a lui occorrenti dapprima per pagare “stipendi, salari e forniture riguardanti la Guardia nazionale repubblicana” e poi per non meglio specificate “inderogabili e urgenti” esigenze della Federazione fascista repubblicana¹⁵⁵; in entrambi i casi gli importi vennero restituiti dopo circa un mese, ciononostante tali prelievi restavano privi di qualsiasi giustificazione normativa; infine, in evidente contrasto sia con la normativa generale sia con la direttiva ministeriale di trasferimento di tutti i depositi confiscati al nord (**2.a.3.14**), a partire dal 7 novembre 1944 il capo della provincia emanò i decreti di confisca e trasferimento dei depositi di ebrei dalle varie banche alla Cassa di risparmio di Ferrara, in un conto intestato “al capo della Provincia di Ferrara, con facoltà nel medesimo di movimentarlo a secondo che lo richiedano necessità assolute e di carattere improrogabile”¹⁵⁶.

2.a.5.1 In varie località della penisola, i **comandi di polizia tedeschi** effettuarono confische, attuate con la forza ma sovente accompagnate da ordini scritti e quindi comunque connesse con le norme che regolavano la loro presenza in Italia. È rimasta documentazione di quelle effettuate presso le banche. Ad esempio, tra l'8 e il 19 luglio 1944 il responsabile della Sipo-SD di Firenze ordinò il prelievo dei depositi di ebrei presso varie banche fiorentine (per lo meno Banca commerciale italiana, Banco di Napoli, Banco di Roma, Credito italiano, Monte dei paschi di Siena), facendosi quindi consegnare il contenuto delle cassette di sicurezza e assegni con l'ammontare dei saldi dei conti correnti¹⁵⁷. Simili azioni vennero effettuate presso istituti di credito di Novara, Bologna e altre città non facenti parte delle zone di operazione Prealpi e Litorale adriatico.

Primo Levi ha scritto che, quando la polizia tedesca organizzò la partenza del suo convoglio da Fossoli per Auschwitz nel febbraio 1944, “ci fecero dire dagli interpreti che tutti gli ebrei sarebbero partiti per un paese freddo, e che perciò era opportuno portarsi dietro abiti pesanti, coperte e pelliccie, oltre che, naturalmente, oggetti di valore, danaro e valuta”¹⁵⁸.

2.B. LA NORMATIVA TEDESCA NELLE ZONE DI OPERAZIONE PREALPI E LITORALE ADRIATICO

La normativa introdotta dalle autorità tedesche nelle due zone di operazione Prealpi (province di Bolzano, Trento e Belluno) e Litorale adriatico (province di Trieste, Gorizia, Udine, Pola, Fiume e

¹⁵¹ *Ibid.*, b. 9, fasc. “Ferrara”, Egeli a Ministero delle finanze, 20 giugno 1944.

¹⁵² *Ibid.*, Egeli a Ministero delle finanze, 5 e 12 settembre 1944.

¹⁵³ *Ibid.*, Egeli a capo della provincia di Ferrara e Ministero delle finanze, 29 novembre 1944.

¹⁵⁴ ACS, *MI, Gabinetto*, 1944-1945, b. 167, fasc. 15874, relazione al prefetto di Ferrara, 1 settembre 1945 (copia).

¹⁵⁵ ASBCI, *SFI*, ex 64A, Corrispondenza con le Filiali, A-L, cart. 3, fasc. 15, BCI di Ferrara a BCI, Direzione centrale, 17 maggio 1944, e altri documenti; AS BCI, *SFI*, Archivi periferici, Filiale di Ferrara, cart. 1, fasc. 2, intendente di finanza di Ferrara a BCI di Ferrara, 13 maggio 1944; capo della provincia di Ferrara a intendente di finanza di Ferrara, stessa data (copia); decreto del capo della provincia di Ferrara n. 195/AE datato 9 settembre 1944.

¹⁵⁶ ASBCI, *SFI*, Archivi periferici, Filiale di Ferrara, cart. 1, fasc. 2, decreti del capo della provincia di Ferrara n. 596/AE e 600/AE, 7 novembre 1944; ACS, *MF, SBE*, b. 13, fasc. 25, Egeli a Ministero delle finanze e capo della provincia di Ferrara, 29 novembre 1944.

¹⁵⁷ ASBCI, *SFI*, ex 64A, Corrispondenza con le Filiali, A-L, cart. 3, fasc. 16, vari documenti; *ivi*, ex 57, cart. 7, fasc. 3, sfasc. 1, vari documenti; *ivi*, ex 59, cart. 8, fasc. 2, sfasc. 1; ASMP, *Egeli*, b. 15, fasc. “Disposizioni di legge, circolari. 1942-1952”, Filiale di Firenze del MPS a Direzione centrale, 31 agosto 1944; cfr. capitolo *Banca di Roma*.

¹⁵⁸ ACDEC, *Fondo Massimo Adolfo Vitale*, b. 4, fasc. s.n., testimonianza autografa di Primo Levi, 5 dicembre 1965.

Lubiana) viene descritta sulla base dei provvedimenti attuativi ed esecutivi e di alcune relazioni. Essa risulta essere sostanzialmente identica nelle due zone.

Salvo diversa indicazione, tutti i documenti tedeschi consultati utilizzano il termine *Beschlagnahme*; esso viene qui tradotto col vocabolo “sequestro”, anche se il prelevamento dei beni appare avere il carattere definitivo della “confisca”.

2.b.1 Il meccanismo di spoliazione è così descritto dallo stesso occupante. Nella zona di operazione Prealpi, a seguito di un ordine generale del Commissario supremo (*oberster Kommissar*), il patrimonio ebraico (*juedisches Vermoegen*) “viene sequestrato dal dipartimento I-comandante di SS e polizia e successivamente consegnato al competente dipartimento III-Finanze dell’Ufficio centrale del commissario supremo per le specifiche successive azioni di trattamento, amministrazione e valorizzazione (*Behandlung, Verwaltung und Verwertung*)”¹⁵⁹. Per il Litorale, l’ordinanza (*Anordnung*) emanata il 14 ottobre 1943 dal commissario supremo relativamente al “trattamento del patrimonio ebraico” stabiliva: tutti i beni mobili e immobili di ebrei sono posti sotto sequestro; i comandanti superiori di SS e polizia di Trieste e Lubiana sono incaricati di provvedere a registrare e mettere in sicurezza (*zu erfassen und sicherzustellen*) i beni dei rispettivi territori e a darne immediata notizia alla Sezione finanze del commissario supremo, alla quale spetta la loro amministrazione provvisoria e valorizzazione finale (*einstweilige Verwaltung und endgueltige Verwertung*); le cessioni di beni ebraici finalizzate alla loro mimetizzazione o esportazione (*Verschleierung oder Verschleppung*) sono annullate e ogni responsabile della sottrazione del patrimonio ebraico a questa ordinanza è severamente punito (*ist strengster Bestrafung zuzufuehren*)¹⁶⁰.

Il sequestro dei beni degli ebrei ordinato in ciascuna zona dal comandante superiore di SS e polizia (*Hoeherer SS – und Polizeifuehrer*), veniva messo in atto in ciascuna provincia dal capo della Sipo-SD (*Befehlshaber der Sipo-SD [Sicherheitspolizei-Sicherheitsdienst/Polizia di sicurezza e Servizio di sicurezza]*). Nel Litorale le azioni di sequestro dei beni (e quelle di arresto) erano sovente attuate dal reparto speciale Einsatzkommando Reinhard o Einsatzkommando R, articolato in R I a Trieste, R II a Fiume, R III a Udine e (fuori del Litorale) R IV a Mestre; si trattava di una struttura parallela alla precedente e anch’essa dipendente dal comandante superiore di SS e polizia¹⁶¹.

Il 7 ottobre 1943 un generale tedesco trasmise ai subordinati la seguente direttiva pervenutagli dal comandante superiore di SS e polizia del Litorale adriatico: l’arresto degli ebrei e il prelievo (*Vereinnahmung*) dei loro beni di valore (*Vermoegenswerte*) era compito esclusivo della Sipo-SD¹⁶². Relativamente all’attuazione del primo di questi due compiti, va rilevato che l’ordine di arresto degli “ebrei puri” (*Volljuden*) della provincia di Bolzano venne emanato il 12 settembre 1943 e venne eseguito a Merano il 16 settembre 1943 e che le prime retate degli ebrei di Trieste e Gorizia furono attuate rispettivamente il 9 ottobre e il 23 novembre 1943.

2.b.2 La normativa, la pratica attuazione e i risultati di un anno della spoliazione nella provincia di Trieste sono ben riepilogati nella seguente relazione (qui riportata integralmente, in traduzione italiana):

“Trieste, 26 febbraio 1945. Al Commissario supremo della Zona di operazione “Litorale adriatico” Dipartimento finanze, Cons. Gov. Sup. Dr. Zojer, Trieste.

“Ogg.: Ricognizione delle operazioni di servizio del Sottodipartimento 4 del Dipartimento finanze del Commissario supremo in merito alla gestione del patrimonio ebraico: rapporto del capo sezione a riposo Dr. Friedrich Moc.

“In conformità con l’incarico orale del Cons. Gov. Sup. Dr. Zojer, in data 17, 19 e 20 febbraio 1945 ho preso visione delle operazioni di servizio del Sottodipartimento 4 del Dipartimento finanze del Commissario supremo relative alla gestione del patrimonio ebraico.

“A tale proposito riferisco quanto segue:

“Al suddetto (Sotto)Dipartimento, composto dal direttore e da 6 impiegati (tra cui una dattilografa), spettano la

¹⁵⁹ ASBI, *Prefettura, Gabinetto*, b. 380, fasc. “Applicazione di leggi e decreti nella zona di operazione delle Prealpi 1943-1944”, Oberster Kommissar Arbeitsbereich III-Financen a Deutschen Verwaltungsberater [consigliere tedesco per l’amministrazione] presso la Prefettura di Belluno, 4 luglio 1944; vedi anche capitolo: “Le spoliazioni nella zona di operazione Prealpi: Province di Bolzano, Trento e Belluno”.

¹⁶⁰ ASMAE, *RSI, Gabinetto*, b. 164, fasc. IV.1, sfasc. 6, Oberster Kommissar in der Operationszone Adriatisches Kuestenland, *Anordnung*, 14 ottobre 1943 (copia).

¹⁶¹ A. Walzl, *Gli ebrei sotto la dominazione nazista. Carinzia, Slovenia, Friuli-Venezia Giulia*, Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, Udine 1991, pp. 250, 256-258; A. Cedarmas, *La Comunità Israelitica di Gorizia (1900-1945)*, Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione, Udine 1999, p. 228.

¹⁶² Bundesarchiv- Militärarchiv, Friburgo, RS 2-2/21, Teil 2, ordine del generale comandante il II. SS-Panzer-Korps, 7 ottobre 1943; cfr. M. Sarfatti, *Gli ebrei* cit., p. 241, nota 35.

valorizzazione e l'amministrazione (cura) dell'intero patrimonio ebraico sequestrato nel Litorale adriatico e la gestione di tale patrimonio. Per quanto riguarda il patrimonio ebraico nelle province al di fuori di Trieste, il Dipartimento finanze si avvale come anelli intermedi dei consiglieri di finanza dei singoli consiglieri tedeschi, che si occupano della valorizzazione e dell'amministrazione del patrimonio ebraico rientrando nel loro ambito, secondo le direttive del Dipartimento finanze del commissario supremo.

"I fondamenti giuridici del sequestro del patrimonio ebraico nella zona di operazione sono costituiti dall'ordinanza segreta del commissario supremo del 14 ottobre 1943. In merito al sequestro decide il comandante superiore di SS e polizia "Reparto R". Il Dipartimento finanze viene informato di ciascun sequestro con notifica, avente autorità di cosa giudicata e non impugnabile, redatta dal Capo della polizia di sicurezza e del servizio di sicurezza. Il numero dei patrimoni ebraici sequestrati al momento della ricognizione era 1420. Anche al presente pervengono ancora notifiche di sequestro, poiché singoli ebrei riescono ancora fino ad oggi a sottrarsi al sequestro, anche per mezzo della mimetizzazione.

"Con l'inoltro della notifica ha inizio l'attività del Dipartimento finanze. Nel corso della valorizzazione e dell'amministrazione, i patrimoni ebraici sopraggiunti e i nuovi elementi, facenti parte di patrimoni ebraici già sequestrati, vengono aggiunti al sequestro per tramite della Polizia di sicurezza.

"Per ogni patrimonio ebraico viene approntato un fascicolo specifico (contrassegno Ju/1-1420 e così via), in cui vengono raccolti i documenti relativi a ciascuna operazione, dalla presa in possesso fino alla definitiva valorizzazione e amministrazione, sia in originale sia in copia, cosicché tale fascicolo fornisce in qualsiasi momento chiarimenti completi sullo stato del relativo patrimonio ebraico, sul tipo della sua valorizzazione e amministrazione.

"La valorizzazione e l'amministrazione sono diverse a seconda del tipo dei beni, per es. beni di consumo (vestiti, scarpe, biancheria e simili), oggetti di arredamento (mobili), gioielli, titoli e depositi bancari, beni fondiari. Parimenti, anche il disbrigo delle operazioni, legate alla valorizzazione e all'amministrazione dei singoli beni patrimoniali, è affidato ciascuno ad un impiegato (con ricorso al necessario personale ausiliario).

"Gli oggetti di consumo e di arredamento, rinvenuti al momento della presa in possesso, vengono inventariati, stimati – eventualmente con l'ausilio di un perito stimatore – e vengono posti in vendita privata. Gli oggetti non immediatamente valorizzabili vengono depositati in un magazzino situato nel porto franco, dove restano a disposizione degli acquirenti per visione e acquisto. Il valore della stima costituisce la base del prezzo di vendita, che tuttavia viene modificato a seconda della domanda, in particolare nel caso di mobili e macchine d'ufficio, tenendo conto della più o meno possibile prosecuzione dell'attività (licenza). Le installazioni stabilmente fissate ai muri (armadi a muro, scaffali, lampade, lampadari) di per sé difficilmente utilizzabili, vengono lasciate nell'appartamento (locale) e per esse verrà richiesto al futuro acquirente il pagamento di un corrispettivo adeguato. I mobili d'arte vengono valorizzati secondo le disposizioni del dr. Frodl, Incaricato per la tutela dei monumenti nella Zona di operazione, i libri invece – con l'eccezione dei libri ebraici (libri di preghiera e simili) che vengono distrutti – [vengono valorizzati *ndt*] secondo le disposizioni del direttore generale Heigl della Biblioteca nazionale di Vienna. Gli esercizi commerciali vengono in linea di principio liquidati o venduti ma non rilevati in amministrazione propria. Viene proseguito solo l'esercizio di una fabbrica di carta, su suggerimento del Dipartimento economia e con il suo consenso, tenendo conto degli impianti di valore e non vendibili a prezzo conveniente e del grande numero di impiegati che diverrebbero disoccupati in caso di chiusura; tale fabbrica ha prodotto al 30 giugno 1944 un utile netto di L. 445.447.

"Dopo lo sgombero, le unità immobiliari verranno lasciate al consigliere tedesco della città di Trieste per ulteriore impiego (a sfollati per bombe, autorità, uffici e così via). Il numero di tali appartamenti sgomberati è finora pari a circa 400, quello dei locali commerciali di circa 30. Due persone esterne sono incaricate di inventariare gli oggetti di uso e di arredamento, contro il versamento di una paga settimanale.

"Gli oggetti di valore (oro, argento e gioielli) di ogni genere non vengono temporaneamente venduti, dopo essere stati inventariati con precisione e previa indicazione del numero del fascicolo ebraico, vengono depositati in valigie chiudibili in una camera di sicurezza della *Kaertnerbank* [Banca di Carinzia] a Klagenfurt; provvisoriamente un resto viene raccolto e depositato sotto chiave nelle cantine della Cassa Superiore fino al trasferimento. Il numero degli oggetti di valore inventariati è pari a circa 3.800, tenendo conto che più volte pezzi dello stesso genere vengono riuniti sotto lo stesso numero di inventario. Il valore degli oggetti di valore depositati nella camera di sicurezza della *Kaertnerbank* è assicurato per circa 2 milioni di R.. [=RM/*Reichmark*?].

"I titoli sequestrati (azioni, titoli pubblici ed altro) – nella misura in cui non siano già depositati presso una determinata banca – sono depositati in custodia comune presso la Banca commerciale italiana. I 313.533 titoli azionari e di Stato (tra questi 94 tipi diversi di azioni) possiedono attualmente un valore di mercato pari a L. 452.967.581 e frutterebbero come provento sotto forma di interessi (dividendi), secondo i risultati di bilancio dell'anno 1943, un importo pari a 2,5 milioni di lire. Tale provento tuttavia, tenendo conto che alcune imprese si trovano in territorio occupato dal nemico, non è attualmente pienamente recuperabile. Si trova tuttavia in custodia anche un grosso numero di altri titoli, come obbligazioni comunali e provinciali, obbligazioni di credito fondiario, obbligazioni elettriche e dei trasporti, prestiti a premi ecc il cui valore non può essere stimato con sicurezza, tenendo conto della loro più o meno diminuita commerciabilità.

"I depositi a risparmio vengono incassati, nella misura in cui siano disponibili i libretti di risparmio oppure gli istituti di risparmio ne effettuino il rimborso anche in caso di mancata esibizione dei libretti di deposito.

“Dei crediti bancari, i conti di conto corrente vengono riscossi; i conti di deposito, i saldi per valuta e i conti gravati con mutui restano in essere; gli estratti conto in arrivo vengono verificati. Delle 170 cassette di sicurezza sequestrate, 100 sono state finora aperte e vuotate. Le banche hanno ricevuto istruzione di versare i dividendi e gli interessi che spetteranno – nella misura in cui esista ancora un conto bancario per gli ex titolari ebrei – su tali conti, in caso contrario, tuttavia, di versarli sul conto speciale della Cassa superiore del commissario supremo in essere presso la Banca commerciale italiana, previa indicazione del patrimonio ebraico di appartenenza e di comunicare i relativi accrediti e bonifici al Dipartimento finanze.

“In caso di beni immobili, vengono dapprima accertati, in base ai libri catastali, le loro dimensioni, i rapporti di proprietà e il loro stato relativamente ai gravami e viene insediato un amministratore per l'amministrazione degli oggetti facenti parte di ciascuna massa [patrimoniale *ndt*] ebraica che deve rendere conto trimestralmente. Viene controllata la tempestiva presentazione dei conti, questi ultimi sono stati finora sottoposti solo ad un esame sommario per verificare se si estendono sul complesso dei beni fondiari del patrimonio ebraico in questione; non era possibile eseguire un esame più particolareggiato con il personale disponibile.

“Ora si procederà però anche all'esame dei conti dell'amministratore sin dall'inizio, vale a dire dall'anno 1944, in relazione alla loro correttezza numerica e materiale. A tale scopo è stato chiamato un esterno, un ex amministratore, che avrà l'obbligo di verificare tutti i conti nel giro di tre mesi, a fronte di una retribuzione forfetaria di L. 12.000 e di redigere delle direttive generali, in base alle proprie osservazioni in merito, per la futura compilazione dei conti dell'amministratore.

“Il Dipartimento finanze amministra attualmente da Trieste: 15 proprietà terriere situate nelle province di Trieste, Udine e Gorizia, inoltre l'intero ulteriore patrimonio fondiario ebraico nella provincia di Trieste, e precisamente 258 case, 42 ville, 115 appartamenti di proprietà (tra questi 15 magazzini e 7 locali commerciali) – secondo la legislazione italiana è infatti possibile acquistare la proprietà immobiliare di singoli elementi di una casa – e 197 terreni non edificati. Complessivamente 44 amministratori sono stati incaricati dell'amministrazione di queste proprietà fondiarie.

“Tutti i ricavi provenienti dall'amministrazione del patrimonio ebraico, senza distinguere a seconda degli elementi patrimoniali da cui provengono, e tutte le spese connesse alla loro amministrazione, sono unificati nel conto speciale, precedentemente menzionato, della Cassa superiore del commissario supremo presso la Banca commerciale italiana, dalla quale Cassa superiore vengono in linea di principio versati e prelevati separatamente sul conto posto in essere per ciascun patrimonio ebraico. I proventi risultanti per lo più da oggetti di uso e arredamento, la cui provenienza e appartenenza a un determinato patrimonio ebraico non è più accertabile, in seguito al sequestro effettuato a suo tempo dalle autorità di polizia e a causa del deposito in comune, nonché le spese come, a titolo esemplificativo, i salari corrisposti alle persone che si occupano dell'inventario, oppure le spese di trasporto comune per diversi patrimoni ebraici, i costi di magazzino, i costi di valutazione o in futuro la retribuzione forfetaria per la verifica dei conti dell'amministratore, vengono computati su un conto comune. Tali proventi comuni ammontano attualmente a circa 2,3 milioni di lire, mentre le spese comuni a circa 14,2 milioni di lire. Tra le spese comuni compare, oltre alle spese summenzionate, anche il pagamento in contanti effettuato agli spedizionieri pari a circa 10 milioni di lire per le spese di magazzinaggio, che si è dovuto effettuare per svincolare, prima che venissero portati via e consegnati a Klagenfurt, i beni di trasloco sequestrati nel porto franco di Trieste di ebrei fuggiti a suo tempo dal Reich.

“Gli interi proventi (lordi) provenienti dalle diverse fonti di introito del patrimonio ebraico, come la vendita di oggetti di uso e di arredamento, la liquidazione di attività e di patrimoni bancari e inoltre provenienti da amministrazioni fondiarie, ammontavano al 31 gennaio 1945 a circa 35 milioni di lire, a fronte di spese per circa 14 milioni. In data 26 febbraio 1945, i proventi netti risultanti dal patrimonio ebraico ammontavano a L. 23.054.671,90, come appare sul conto speciale della Cassa superiore presso la Banca commerciale italiana. Tali proventi appaiono nel conto d'ordine presso la Cassa superiore risultanti dalla “custodia” (denaro di terzi). Il credito bancario frutta interessi con un tasso di interesse di 1/5%. Al fine di accrescere gli utili, si ha l'intenzione di dare un prestito di 20 milioni di lire, con questo credito, ad un più alto tasso d'interesse (3%) alla società di trasporto merci “Adria”.

“In base ai miei accertamenti constato infine per concludere che il (Sotto)Dipartimento finanze ha fatto tutto il possibile per affrontare [la situazione *ndt*] con la limitata consistenza di personale, in considerazione dell'ambito economico fortemente ramificato e concernente quasi tutti i settori economici – nel primo periodo il materiale di lavoro perveniva in modo irregolare –. Sui documenti disponibili, la cura può essere in qualunque momento ulteriormente corredata [*sic*], anche secondo i requisiti di pace, nella misura in cui il Dipartimento non cominci esso stesso fin da ora ad approfondire la sua attività di amministrazione, come mostra l'intrapresa verifica del conto dell'amministratore. Si mostrerà soprattutto necessaria la verifica della gestione delle banche in relazione ai titoli e al patrimonio ebraico in custodia e amministrazione (tempestivo trasferimento degli interessi e dei dividendi maturanti, estrazioni a sorte ecc.). La documentazione presente è anche sufficiente per qualsiasi valutazione statistica desiderata a fini amministrativi, come per esempio l'accertamento dell'ammontare dei singoli patrimoni ebraici e del patrimonio ebraico nel suo complesso, la distribuzione a seconda dei singoli elementi patrimoniali e altro. In tale contesto si dovrà rispondere anche alla domanda concernente chi dovrà rifondere le spese di magazzinaggio di circa 10 milioni di lire, effettuato per i beni di trasloco degli ebrei e in quale modo si dovrà ripartire il residuo delle spese generali accumulate, effettuate nelle singole masse [patrimoniali] ebraiche.

“Tale organizzazione, al momento non urgente, necessita tuttavia di un numero maggiore di persone che se ne occupino, rispetto a quante non siano a disposizione del Dipartimento e dovrà quindi essere riservata, anche per tali motivi, al ritorno di condizioni normali.

“Dr. Friedrich Moc honoris.”¹⁶³

La normativa illustrata nella relazione continuò ad essere applicata nei due mesi seguenti.

2.b.3 Per quanto concerne in particolare l'avvio della spoliazione dei depositi bancari nella zona Prealpi, è documentato che il 26 settembre e il 12 ottobre 1943 la questura di Belluno informò la prefettura, “con preghiera di riferirne all’Autorità germanica”, di come era stato attuato il “fermo” o “blocco” dei beni degli ebrei presso gli istituti di credito (e degli altri beni mobili e immobili di loro proprietà)¹⁶⁴; che a Trento il 30 ottobre 1943 il “Commissario germanico per le aziende di credito” chiese alle banche l’elenco dei depositi di ebrei e enti militari italiani¹⁶⁵; e che il comandante della Sipo-SD di Merano, rispondendo a una lettera del 3 novembre del suo superiore di Bolzano, gli riferì intorno alla “messa in sicurezza” (*Sicherstellung*) dei beni degli ebrei del posto, ossia delle case e dei negozi (col loro contenuto) e dei conti bancari, che erano stati bloccati (*gesperrt*)¹⁶⁶.

Per il Litorale, sappiamo che il 7 ottobre (ossia sette giorni prima dell’ordinanza del 14 – **2.b.1** –) la Sipo-SD di Trieste notificò alle banche cittadine il sequestro di tutti i depositi degli ebrei, con la richiesta di segnalare eventuali valori trasferiti da ebrei ad ariani dal 15 luglio 1943¹⁶⁷; che a Pola il 3 novembre un Istituto di credito comunicò alla “polizia di stato tedesca” i depositi di ebrei sottoposti a “blocco” (*Sperrung*) e quindi – sembrerebbe di poter dedurre – a sequestro¹⁶⁸; che a Udine il 17 novembre la Sipo-SD dispose il sequestro “per misure di polizia” (*sicherheitspolizeilich*) di tutti i depositi degli ebrei presso le banche¹⁶⁹; che a Gorizia il 19 novembre la Sipo-SD dispose per lo meno il blocco di tutti i depositi di persone “di razza ebraica” presso le banche¹⁷⁰; che a Fiume il 24 novembre la Sipo-SD dispose il sequestro di tutti i depositi di ebrei presso le banche¹⁷¹.

Riguardo alla successiva gestione dei depositi bancari di ebrei sequestrati nelle Prealpi, è documentato che il 3 giugno 1944 il Dipartimento III, Finanze ordinò a un istituto di credito di Merano di versarli nel conto 1211/66 presso la Cassa di risparmio di Bolzano e che un altro istituto meranese iniziò ad attuare trasferimenti simili il 27 giugno¹⁷².

Per il Litorale, sappiamo che il 4 febbraio 1944 la Sezione finanze del commissario supremo ordinò alle banche di Trieste di aprire un conto intestato “Amministrazione patrimoniale del Commissario supremo” (*Vermoögensverwaltung des Obersten Kommissars*) e di versare in esso gli importi dei depositi degli ebrei¹⁷³, e che “a partire dal marzo 1944” ordinò alle varie banche cittadine di versare detti conti in quello aperto presso la Banca commerciale italiana¹⁷⁴. Il 9 agosto la stessa Sezione finanze ordinò a un

¹⁶³ Bundesarchiv, Berlino, R83 *Adriatisches Küstenland*, bd. 1, relazione (in tedesco) inviata da Moc a Zojer, 26 febbraio 1945 (copia).

¹⁶⁴ Prefettura, Belluno, *Gabinetto*, fasc. “Beni ebraici 1938-1944”, questore di Belluno a prefettura di Belluno, 26 settembre e 12 ottobre 1943 (con annotazioni manoscritte dell’immediata comunicazione delle lettere al consigliere tedesco).

¹⁶⁵ ASBCI, *SFI*, ex-64C, Corrispondenza con le Filiali, T-Z, cart. 5, fasc. 7, BCI di Verona a BCI, Direzione centrale di Milano, 5 novembre 1943.

¹⁶⁶ Leo Baeck Institute, New York, *AR-C. 1764, 4465*, Hauser M., trascrizione di lettera del comandante della Sipo-SD di Merano al comandante della Sipo-SD di Bolzano, 19 novembre 1943.

¹⁶⁷ ASUCI, *Credito italiano*, F, sede di Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. s.n., Befehlshaber der Sipo-SD di Trieste a Credito Italiano di Trieste, 7 ottobre 1943; ASCRTS, documentazione inviata alla Commissione, Befehlshaber der Sipo-SD di Trieste a Cassa di Risparmio di Trieste, 7 ottobre 1943.

¹⁶⁸ Cfr. ASUCI, *Credito italiano*, F, sede di Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. corrispondenza con Pola, copia di due lettere di Oberster Kommissar Abteilung Finanzen di Trieste a Credito Italiano di Pola, 9 agosto 1944.

¹⁶⁹ ASBCI, *SFI*, ex-57, cart. 7, fasc. 3, sfasc. 3, copia di Befehlshaber der Sipo-SD di Udine a BCI di Udine, 17 novembre 1943; ASUCI, *Credito italiano*, F, sede di Trieste, Ispettorato, b. 6, corrispondenza con Udine, copia di Befehlshaber der Sipo-SD di Udine a Credito Italiano di Udine, 17 novembre 1943 (anche in *ibid.*, Direzione centrale, Cont., blocco II (2° parte), pac. 1, b. 1).

¹⁷⁰ ASBCI, *SFI*, ex-64A, Corrispondenza con le Filiali, A-L, cart. 3, fasc. 22, copia di circolare di Befehlshaber der Sipo-SD di Gorizia a istituti di credito di Gorizia, 19 novembre 1943.

¹⁷¹ ASUCI, *Credito italiano*, F, sede di Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. corrispondenza con Fiume, verbale di riunione tenutasi presso la Banca d’Italia di Fiume il 24 novembre 1943; *ivi*, Banca d’Italia di Fiume a istituti di credito di Fiume, 24 novembre 1943.

¹⁷² Credito meranese per il commercio e l’industria a Oberster Kommissar Arbeitsberich III-Finanzen, 12 giugno 1944; Banco di Roma di Merano a commissario per le proprietà ebraiche di Merano, 13 gennaio 1953; vedasi capitolo *Zona di operazione Prealpi*.

¹⁷³ ASBCI, *SFI*, ex-64A, Corrispondenza con le Filiali, T-V, cart. 5, fasc. 9, copia di lettera di Banca d’Italia di Trieste a Oberster Kommissar Abteilung Finanzen di Trieste, 11 febbraio 1944.

¹⁷⁴ ASBCI, *SFI*, ex57, cart. 7, fasc. 3, sfasc.2, BCI di Trieste a BCI, Direzione centrale di Milano, 23 giugno 1945.

istituto di credito di Pola di trasferire i depositi di ebrei sul medesimo conto¹⁷⁵. In data precedente al 20 agosto 1944 il consigliere di finanza (*Finanzberater*) del consigliere tedesco (*Deutscher Berater*) presso la Prefettura di Udine dispose il trasferimento di due depositi bancari di ebrei nel conto n.183 presso il Credito italiano di Udine¹⁷⁶. In data precedente al 28 marzo 1944 il consigliere di finanza del consigliere tedesco presso la Prefettura di Gorizia comunicò agli istituti di credito che l'amministrazione dei beni degli ebrei era ora di sua competenza¹⁷⁷; in data precedente al 15 luglio iniziò a farli trasferire nel conto "Amministrazione patrimoniale del consigliere di finanza" (*Vermögensverwaltung des Finanzberaters*) presso la Cassa di risparmio di Gorizia¹⁷⁸. Il 18 luglio 1944 il consigliere di finanza del consigliere tedesco presso la Prefettura di Fiume, ricevuta dal comando Sipo-SD la competenza sui beni ebraici, chiese a un istituto di credito l'elenco aggiornato dei depositi¹⁷⁹; a partire dal luglio 1944 ordinò agli istituti di credito di versare i depositi degli ebrei nel conto "Consigliere tedesco per la provincia del Carnaro, Sezione finanze, Reparto valorizzazione patrimoniale" (*Deutscher Berater fuer die Provinz Quarnero-Abteilung Finanzen-Referat Vermögensverwertung*) presso la locale Reichskreditkasse¹⁸⁰. Va tenuto presente che talora un deposito esistente in una provincia venne fatto versare nel "conto di raccolta" di un'altra provincia; per lo meno in alcuni casi ciò fu con certezza determinato dall'applicazione del principio di prevalenza della località di effettiva residenza dell'intestatario del conto.

Nel conto aperto presso la Banca commerciale italiana vennero fatti versare anche "gli importi ricavati dalla vendita di beni ebraici eseguita direttamente dal Supremo commissario, gli affitti delle case appartenenti agli ebrei ecc."¹⁸¹.

2.b.4 L'8 ottobre il commissario supremo del Litorale "pos[e] il blocco sulle diverse partite di masserizie depositate nel Puntofranco [del porto] di Trieste sia presso gli speditori sia presso i Magazzini generali"¹⁸², ovverosia sulle centinaia di cassoni o "liftvan" di ebrei stranieri rimasti bloccati per motivi bellici e l'11 maggio 1943 posti sotto sequestro dal prefetto di Trieste. Il 12 gennaio il commissario supremo precisò che tale patrimonio ebraico (*juedisches Vermoegen*) era sequestrato (*beschlagnahm*) e ne ordinò il trasferimento¹⁸³. Al 25 agosto 1944 erano stati spediti 499 cassoni e 989 colli singoli (per complessivi kg. 1.630.998 lordi) a Berlino e 170 cassoni e 7.719 colli singoli (per complessivi kg. 1.365.976 lordi) in Carinzia¹⁸⁴.

2.b.5 La Sezione finanze del Litorale adriatico incaricò della vendita di una parte dei beni sequestrati (specialmente di quelli prelevati nei magazzini del porto) la Gueterverkehrsgesellschaft Adria (Società di trasporto merci Adria), costituita alla fine del 1943 per iniziativa dello stesso Commissario supremo e rimasta sempre sotto il suo controllo¹⁸⁵.

2.b.6 Le autorità tedesche non consentirono l'applicazione della normativa della RSI nelle zone di operazione.

Nella zona di operazione Litorale adriatico, il "Foglio ufficiale delle ordinanze" datato 15 ottobre 1943 pubblicò un'ordinanza del commissario supremo datata 1° ottobre 1943 con la quale egli

¹⁷⁵ ASUCI, *Credito italiano*, F, sede di Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. corrispondenza con Pola, copia di due lettere di Oberster Kommissar Abteilung Finanzen di Trieste a Credito italiano di Pola, 9 agosto 1944.

¹⁷⁶ ASBCI, *SFI*, ex57, cart. 7, fasc. 3, sfasc. 3, Befehlshaber der Sipo-SD di Udine a BCI di Udine, varie lettere s. d. (copia).

¹⁷⁷ ASBCI, *SFI*, ex64A, Corrispondenza con le Filiali, A-L, cart. 3, fasc. 22, Banca d'Italia di Gorizia a BCI di Gorizia, 28 marzo 1944.

¹⁷⁸ ASUCI, *Credito italiano*, F, sede di Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. corrispondenza con Udine, copia di Finanzberater del Deutscher Berater di Udine a Credito italiano di Udine, 15 luglio 1944; A. Cedarmas, *La Comunità Israelitica di Gorizia* cit., p. 228.

¹⁷⁹ ASUCI, *Credito italiano*, F, sede di Trieste, Ispettorato, b. 6, fasc. corrispondenza con Fiume, copia di Abteilung Finanzen di Fiume a Credito Italiano di Fiume, 18 luglio 1944.

¹⁸⁰ *Ibid.*, fasc. s. n., velina di Credito italiano di Trieste a Credito italiano, Direzione centrale, 21 giugno 1945, con prospetto dei conti di ebrei di Fiume; *ivi*, fasc. corrispondenza con Fiume, copia di lettere di Abteilung Finanzen di Fiume a Credito Italiano di Fiume, 3 e 16 agosto 1944.

¹⁸¹ ASBCI, *SFI*, ex57, cart. 7, fasc. 3, sfasc. 2, BCI di Trieste a BCI, Direzione centrale di Milano, 23 giugno 1945.

¹⁸² NA, *AMG, Italy*, 10000.167, fasc. 250, Bruno de Steinkuehl a Oberste commissar, 13 ottobre 1943 (copia, allegata a "Report on activities of the undersigned Bruno de Steinkuehl as sequestrator of Jewish property "household goods" lying in the Free Port of Trieste, luglio 1945").

¹⁸³ *Ibid.*, Oberste Kommissar a Bruno de Steinkuehl, 12 gennaio 1944 (copia, come sopra).

¹⁸⁴ *Ibid.*, Bruno de Steinkuehl a prefettura di Trieste, 25 agosto 1944 (copia, come sopra).

¹⁸⁵ E. Apih, *Documenti sulla politica economica tedesca nella Venezia Giulia (1943-1945)*, in *Fascismo Guerra Resistenza. Lotte politiche e sociali nel Friuli-Venezia Giulia 1918-1945*, Trieste 1969, pp. 371-374, 390-398; S. Bon, *Gli ebrei a Trieste 1930-1945. Identità, persecuzione, risposte*, Libreria editrice goriziana, Gorizia 2000, pp. 338-340; A. Walzl, *Gli ebrei* cit., pp. 261-266.

assumeva “tutti i poteri civili pubblici” e si riservava la facoltà di annullare o modificare “il diritto finora vigente nelle provincie”¹⁸⁶. Fu basandosi su tale atto che egli (similmente al suo omologo della zona Prealpi) non riconobbe mai vigente la normativa di confisca dei beni degli ebrei emanata dalla RSI.

Riguardo alle proteste delle autorità locali “italiane”, è documentato che, avendo il prefetto di Trieste immediatamente segnalato al consigliere tedesco presso la sua prefettura il telegramma della Rsi del 29 gennaio 1944 con le prime informazioni sul dld 2/1944 (**2.a.3.1**) e avendogli chiesto di “voler comunicare quali provvedimenti dovrà adottare questa prefettura”¹⁸⁷, il consigliere gli rispose il 1° marzo 1944 invitandolo a “non [...] prende[re] alcun provvedimento” e annunciandogli per i “prossimi giorni” (*naechsten Tage*) un’ordinanza del commissario supremo¹⁸⁸. Ma il 24 novembre 1944 gli comunicò che questi aveva “palesato” (*eroeffnet*) che il dld 2/1944 “non è divenuto giuridicamente efficace” (*nicht rechtswirksam geworden ist*) nel Litorale e che la materia era di esclusiva competenza del commissario supremo stesso¹⁸⁹, e il 7 dicembre 1944 gli comunicò di non poter dargli copia delle istruzioni e degli ordini del commissario supremo e che comunque questi non aveva intenzione di emanare al riguardo una “ordinanza conclusiva” (*abschliessende Verordnung*)¹⁹⁰.

Riguardo alle proteste delle autorità centrali della RSI, è possibile ricapitolare quanto segue. A seguito di una lettera del dicembre 1943 del soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli Venezia Giulia¹⁹¹ e di un conseguente Appunto predisposto dal Ministero degli esteri della RSI il 3 febbraio 1944 e visto da Mussolini nel volgere di pochi giorni¹⁹², il 10 febbraio 1944 il Ministero degli esteri della RSI presentò all’Ambasciata di Germania un Appunto denunciante i sequestri di beni artistici e di altro tipo compiuti da “Autorità di polizia germaniche” nel Litorale adriatico e sollecitante la loro consegna ai capi delle province¹⁹³.

Nel frattempo il capo della Provincia di Udine, aderendo alla richiesta inviatagli il 15 gennaio dalla “Autorità Germanica di questa provincia” affinché “la requisizione delle opere d’arte di proprietà di ebrei [...] siano [sic] fatte a suo favore”¹⁹⁴, avvertì i podestà che, a modifica delle precedenti istruzioni da lui inviate a seguito della circolare ministeriale del 1° dicembre 1943 (**2.a.1.5**), le opere di arte dovevano “essere tenute a disposizione della Autorità germanica”¹⁹⁵.

Il ministro delle Finanze comunicò al Ministero degli esteri che, come riferito dalla prefettura di Trieste [vedi sopra], il 1° marzo 1944 il consigliere tedesco presso quella prefettura aveva “dispo[sto], nel territorio della provincia stessa, la sospensione dell’applicazione del dlgs del duce 4 gennaio 1944, numero 2, relativo alla confisca dei beni ebraici”, preannunciando nel contempo la prossima emanazione di un provvedimento tedesco in merito per l’intera zona Litorale¹⁹⁶. Il ministro aggiungeva di aver ricevuto segnalazioni simili dalle prefetture di Pola e Udine e che il 14 marzo l’intendenza di finanza di Fiume aveva riferito che quel consigliere tedesco aveva comunicato alla prefettura che “il Commissario supremo ha riservato a sé la cura del patrimonio degli ebrei”¹⁹⁷. Infine, la Confederazione delle aziende del credito e della assicurazione lo aveva informato dell’ordine di sequestro del 7 ottobre 1943 del capo della polizia del Litorale (**2.b.3**)¹⁹⁸.

A seguito di queste informazioni, l’11 aprile il Ministero degli affari esteri della RSI sottopose a Mussolini e poi presentò all’Ambasciata di Germania una Nota verbale, terminante con la richiesta che il dlgs 2/1944 “possa trovare piena applicazione ed i beni eventualmente già sequestrati o confiscati vengano

¹⁸⁶ ASBCI, *SFI*, ex-64C, Corrispondenza con le Filiali, T-Z, cart. 5, fasc. 9, “Foglio annunci legali” della prefettura di Trieste, n. 56, 17 gennaio 1944 (per la traduzione ufficiale italiana); ASTs, *Prefettura, Gabinetto*, b. 465, fasc. Frigessi Arnaldo (per una copia e una traduzione ufficiosa italiana del “Foglio ufficiale delle ordinanze del supremo commissario nella zona di operazioni ‘Litorale adriatico’”, n. 1, 15 ottobre 1943).

¹⁸⁷ ASTs, *Prefettura, Gabinetto*, b. 367, prefetto di Trieste a Deutscher Berater di Trieste, 29 gennaio 1944.

¹⁸⁸ *Ibid.*, Deutscher Berater di Trieste a prefetto di Trieste, 1° marzo 1944.

¹⁸⁹ *Ibid.*, Deutscher Berater di Trieste a prefetto di Trieste, 24 novembre 1944.

¹⁹⁰ *Ibid.*, Deutscher Berater di Trieste a prefetto di Trieste, 7 dicembre 1944.

¹⁹¹ ASMAE, *RSI, Gabinetto*, b. 164, fasc. IV.1, sfasc. 6, soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli Venezia Giulia a Ministero dell’educazione nazionale, Direzione generale delle arti, 12 dicembre 1943 (copia).

¹⁹² *Ibid.*, appunto per il duce, 3 febbraio 1944, con visto e sottolineature di Mussolini.

¹⁹³ *Ibid.*, appunto per l’Ambasciata di Germania, 10 febbraio 1944.

¹⁹⁴ *Ibid.*, capo della provincia di Udine a Ministero dell’educazione nazionale, Direzione generale delle arti, 24 gennaio 1944 (copia).

¹⁹⁵ *Ibid.*, prefetto di Udine a podestà e commissari della provincia, 24 gennaio 1944 (copia).

¹⁹⁶ *Ibid.*, Ministero delle finanze a Ministero degli affari esteri, 6 aprile 1944.

¹⁹⁷ *Ibidem*.

¹⁹⁸ *Ibidem*.

consegnati alle prefetture competenti”¹⁹⁹. Il 29 maggio il Ministero presentò all’Ambasciata un nuovo, breve, Appunto per sollecitare una risposta alle due note precedenti²⁰⁰. L’11 agosto 1944, a seguito della trasmissione il 10 luglio da parte del Ministero delle finanze di due nuove segnalazioni concernenti sequestri tedeschi nella zona Prealpi e la possibile intenzione delle “Autorità germaniche della provincia di Trieste” di impadronirsi delle quote di proprietà ebraiche già espropriate dall’Egeli in base al rdl 126/1939²⁰¹, il Ministero degli affari esteri presentò un ulteriore appunto riepilogativo all’Ambasciata di Germania²⁰².

Infine il 16 settembre 1944 l’Ambasciata di Germania consegnò un Appunto (*Aufzeichnung*) di risposta all’Appunto del 29 maggio. In esso, dopo aver ricordato che alla fine del 1943 il commissario supremo della zona di operazione Litorale adriatico aveva impartito delle istruzioni segrete relativamente a come trattare il patrimonio degli ebrei, si affermava che nel Litorale il dlgs 2/1944 non era entrato in vigore (*nicht in Kraft getreten*) dato che ivi il potere legislativo (*gesetzgebende Gewalt*) era curato (*wahrgenommen*) esclusivamente (*ausschliesslich*) dal commissario supremo, ai sensi della sua ordinanza n. 1 del 1° ottobre 1943. L’ambasciata aggiungeva che non era ancora stata adottata una decisione relativamente a come destinare (*einzuweisen*) il patrimonio sequestrato e che qualora la RSI avesse rappresentato la richiesta (*Wunsch*) di adottare nel Litorale, per il futuro trattamento dei beni ebraici, una regolamentazione analoga a quella del dlgs 2/1944, la questione avrebbe dovuto essere sottoposta a un esame approfondito (*so muesste diese Frage einem eingehenden Studium zugefuehrt werden*)²⁰³.

Il 28 settembre 1944 un nuovo Appunto del Ministero degli affari esteri della RSI per l’Ambasciata di Germania “pre[se] atto che sinora non è stata ancora sistemata la questione della devoluzione del patrimonio ebraico confiscato” e propose di “addivenire [...] ad un accordo” per determinare le “modalità dell’applicazione nelle provincie del Litorale adriatico” del dlgs 2/1944²⁰⁴.

Il 27 ottobre l’ambasciata ne accusò ricevuta, assicurando di aver già trasmesso la richiesta alle “competenti Autorità germaniche”²⁰⁵. Non sono noti eventuali documenti successivi.

In una sollecitazione inviata direttamente al ministro degli Esteri, il ministro delle Finanze aveva sintetizzato che l’“incameramento dei beni ebraici” da parte tedesca “si risolverebbe in un danno molto sensibile per l’erario”²⁰⁶.

Non sono state reperite affermazioni e preoccupazioni similari relativamente alla deportazione dei proprietari dei suddetti beni.

¹⁹⁹ *Ibid.*, nota verbale 11 aprile 1944; con allegato foglietto con l’annotazione: “approvata dal duce 13/4”.

²⁰⁰ *Ibid.*, appunto per l’Ambasciata di Germania, 29 maggio 1944.

²⁰¹ *Ibid.*, Ministero delle finanze a Ministero degli affari esteri, 10 luglio 1944.

²⁰² *Ibid.*, appunto per l’Ambasciata di Germania, 11 agosto 1944.

²⁰³ *Ibid.*, *Aufzeichnung*/appunto dell’Ambasciata di Germania, 16 settembre 1944.

²⁰⁴ *Ibid.*, appunto per l’Ambasciata di Germania, 28 settembre 1944.

²⁰⁵ *Ibid.*, nota verbale dell’Ambasciata di Germania, 27 ottobre 1944.

²⁰⁶ *Ibid.*, ministro delle Finanze a ministro degli Affari esteri, 16 aprile 1944.